

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 luglio 2025

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 25 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «First Aid One Italia cooperativa sociale in liquidazione», in Bollate e nomina del commissario liquidatore. (25A03852)..... Pag. 1

DECRETO 25 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «ADM Group società cooperativa in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore. (25A03853)..... Pag. 1

DECRETO 25 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «A.C.L.I. Casa Coccaglio – società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Coccaglio e nomina del commissario liquidatore. (25A03854) Pag. 2

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO
DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 30 giugno 2025.

Ordinanza commissariale n. 2 del 24 giugno 2022 e n. 32 del 20 settembre 2024 recanti «Approvazione dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR» - Modifica elenco degli interventi. (Ordinanza commissariale n. 34/2025). (25A03936)..... Pag. 3

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università degli studi del Sannio

DECRETO RETTORALE 25 giugno 2025.

Modifiche dello statuto. (25A03770) Pag. 9



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dymista» (25A03771) Pag. 24

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Femara» (25A03772) Pag. 25

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lestronette» (25A03773) Pag. 26

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen Analgesico» (25A03774)..... Pag. 26

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Xanax» (25A03775) Pag. 27

Comunicato di rettifica dell'estratto della determina AAM/PPA n. 338/2025 del 30 maggio 2025, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio picosolfato/magnesio citrato, «Picoprep». (25A03920) Pag. 27

Ministero dell'economia e delle finanze

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. (25A03971) Pag. 27

Ministero dell'interno

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Luca Evangelista nella Parrocchia di S. Stefano Protomartire, entrambe in Venezia, con contestuale devoluzione del patrimonio. (25A03880) Pag. 28

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto «Museo Diocesano Tridentino», in Trento. (25A03881) Pag. 28

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Santa Margherita di Belice. (25A03882)..... Pag. 28

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Canterano. (25A03883).... Pag. 28

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Modica. (25A03884)..... Pag. 28

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Bojano. (25A03885) Pag. 28

Ministero della salute

Avvio della procedura per l'aggiornamento biennale dell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie. (25A03987) Pag. 28


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche pubblicazione del decreto 12 giugno 2025 (25A03937)..... Pag. 28

Presidenza del Consiglio dei ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 15 del 4 luglio 2025 - oggetto: Appalto 2/2025: procedura di gara aperta ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. per il servizio di copertura assicurativa della Polizza Car (Contractor's All Risks) e decennale postuma delle opere civili e di sistema della linea 2 della metropolitana di Torino: decisione di contrarre. CUP: C71F20000020005 - CIG: B788F73498 CPV: 66510000-8 (Servizi assicurativi). (25A03935) Pag. 29



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 25 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «First Aid One Italia cooperativa sociale in liquidazione», in Bollate e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista la sentenza del 1° agosto 2024, n. 592/2024 del Tribunale di Milano, con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «First Aid One Italia cooperativa sociale in liquidazione»;

Considerato che, ex art. 297, comma 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e successive modificazioni, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione, nonché notificata e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 45 dello stesso decreto;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «First Aid One Italia cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Bollate (MI) (codice fiscale 06771851216), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Angela Innocente, nata a Cropani (CZ) il 4 febbraio 1964 (codice fiscale NNCNGL64B44D181Q), domiciliata in Milano (MI), corso di Porta Vittoria n. 8.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2025

Il Ministro: Urso

25A03852

DECRETO 25 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «ADM Group società cooperativa in liquidazione», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «ADM Group società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023 (bilancio finale di liquidazione), evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.147,00, si riscontra una massa debitoria di euro 198.158,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 196.011,00;

Considerato che in data 29 luglio 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite Posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 4 settembre 2024 la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione e che la stessa risulta essere stata consegnata in data 20 settembre 2024;

Considerato che in data 4 ottobre 2024 il liquidatore dell'ente ha chiesto una proroga di venti giorni per poter formulare le proprie osservazioni e provvedere al deposito dei bilanci successivi all'esercizio 2020;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza con nota del 9 ottobre 2024 ha concesso trenta giorni per presentare una situazione patrimoniale aggiornata, in formato CEE, debitamente firmata dal liquidatore, attestante il superamento dello stato di insolvenza, unitamente ad altra documentazione utile a provare la possibilità che la liquidazione possa svolgersi al di fuori della procedura concorsuale;

Visto che, allo scadere dei termini concessi, non è pervenuto alcun riscontro da parte della società cooperativa in questione, che nel frattempo ha depositato il bilancio finale di liquidazione, dal quale si evince che la cooperativa non è riuscita a soddisfare l'intero ceto creditorio, residuando solo debiti tributari e previdenziali, e si è cancellata dal registro delle imprese;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «ADM Group società cooperativa in liquidazione», con sede in Modena (MO) (codice fiscale 04517410264), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Stefania Luppi, nata a Modena (MO) il 24 gennaio 1970 (codice fiscale LPPSFN70A64F257B), ivi domiciliata in via San Giacomo n. 25.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03853

DECRETO 25 giugno 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «A.C.L.I. Casa Coccaglio – società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Coccaglio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281



del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «A.C.L.I. Casa Coccaglio - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 1.683,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 175.252,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 173.284,00;

Considerato che in data 17 dicembre 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della suddetta cooperativa, pervenute in data 30 dicembre 2021;

Considerato che il competente ufficio della Direzione generale servizi di vigilanza con nota del 14 novembre 2023 ha comunicato alla società il permanere dello stato di insolvenza della cooperativa;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4, del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «A.C.L.I. Casa Coccaglio - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Coccaglio (BS) (codice fiscale 01587990985), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Carlo Tantardini, nato a Cremona (CR) il 5 dicembre 1954 (codice fiscale TNTLSN-54T05D150A), ivi domiciliato in via Tibaldi n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 giugno 2025

Il Ministro: URSO

25A03854

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 30 giugno 2025.

Ordinanza commissariale n. 2 del 24 giugno 2022 e n. 32 del 20 settembre 2024 recanti «Approvazione dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici del PNRR» - Modifica elenco degli interventi. (Ordinanza commissariale n. 34/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO
PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Visti:

il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 514/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;



il regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico «*Technical Support Instrument*»;

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza «*Recovery and Resilience Facility*» (di seguito «il Regolamento RRF») con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

l'art. 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH «*Do not significant harm*»);

il regolamento delegato UE 2021/2139 di determinazione dei criteri di vaglio tecnico per il rispetto degli obiettivi ambientali, così come integrato dal regolamento delegato (UE) 2023/2485, che introduce criteri di vaglio tecnico supplementari per gli obiettivi climatici per nuove attività economiche non previste nel precedente documento;

la comunicazione C(2021)1054 della Commissione europea del 12 febbraio 2021 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano (di seguito «PNRR») approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

gli «*Operational Arrangements*» sottoscritti in data 22 dicembre 2021, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento di tutti i traguardi e gli obiettivi (*Milestone* e *Target*) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia;

Visti, altresì:

la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 32 del 30 dicembre 2021, e il relativo allegato recante «Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)»;

la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 22 del 14 maggio 2024 recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni in legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», con cui sono state individuate la *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l'art. 6 con cui è stato istituito il Ministero del turismo;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione delle Missioni ricomprese nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79;

il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» convertito, con modificazioni, in legge 56 del 29 aprile 2024;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che, all'art. 1:

al comma 421, dispone la nomina con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma, di cui al comma 420 del predetto art. 1;

al comma 422, attribuisce al Commissario straordinario di cui al predetto comma 421, la predisposizione della proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, ivi inclusi gli interventi relativi alla Misura 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo;

al comma 426, dispone che: «Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonché di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della società di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

ai commi 427, 438 e 441 dell'art. 1 della citata legge n. 234/2021, come modificati dall'art. 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti



per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», i quali recano la disciplina delle modalità di attuazione dell'Investimento 4.3 della Misura M1C3 del PNRR;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, come modificato dal successivo decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 2022, con il quale il sindaco *pro tempore* di Roma Capitale, prof. Roberto Gualtieri, è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito «Commissario straordinario»), al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale;

Visti, altresì:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli Interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, con il quale è stato approvato il Programma dettagliato degli interventi connessi alla preparazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, includendo nel predetto Programma anche gli interventi già approvati in forza del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2022;

i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 2024, 15 febbraio 2024, 8 marzo 2024 e 10 aprile 2024 concernenti l'integrazione al Programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, con il quale è stata approvata la rimodulazione del Programma dettagliato degli interventi connessi alla Festività religiosa giubilare, includendo nel predetto Programma anche gli interventi già approvati in forza del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, oltre a nuovi ed ulteriori interventi dell'ambito dell'accoglienza, per complessivi 327 interventi, unitamente:

agli interventi relativi alla Misura M1C3 - 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici» - Allegato 2;

all'integrazione dell'elenco delle azioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024 - Allegato 3;

l'ordinanza del Commissario straordinario, n. 32 del 20 settembre 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come modificata dall'art. 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» si è proceduto alla modifica dell'elenco degli interventi relativi alla misura M1C3, Investimento 4.3 «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici», approvato con ordinanza commissariale n. 2 del 20 24 giugno 2022, limitatamente agli interventi individuati dall'ordinanza medesima;

il decreto prot. n. 0289732/24 del 16 ottobre 2024, il Ministero del turismo, amministrazione titolare della Misura

sopra citata, ai sensi dell'art. 1, comma 422 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato la modifica dell'elenco degli interventi relativi alla misura M1C3, Investimento 4.3 del PNRR come individuati dall'ordinanza commissariale n. 32 del 20 settembre 2024;

Richiamato l'art. 4 del su richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, che dispone che Commissario straordinario:

a) coordina la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui all'art. 2, al fine di garantire il conseguimento, nei termini previsti, degli obiettivi indicati nei cronoprogrammi procedurali e di quelli stabiliti dal PNRR;

b) agisce a mezzo di ordinanza nei casi e nelle forme di cui all'art. 1, commi 425 e 425-bis, della legge n. 234 del 2021; [omissis];

c) e) pone in essere, sussistendone i presupposti, le procedure acceleratorie di cui all'art. 1, comma 430, secondo periodo, della legge n. 234 del 2021;

Premesso che:

il PNRR italiano, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, prevede la realizzazione di programmi specifici di riforme ed investimenti, suddivisi in Missioni e Componenti, finanziati dall'Unione europea e da conseguire secondo tappe intermedie ed obiettivi finali obbligatori e non derogabili;

tra le Misure previste rientra la Misura M1C3, Investimento 4.3 *Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici del PNRR»;

la citata Missione 1, Componente 3 «Cultura e turismo», Investimento 4.3. «*Caput Mundi - Next Generation* EU per grandi eventi turistici» (di seguito «*Caput Mundi*»), individua il Ministero del turismo come amministrazione centrale titolare del programma «*Caput mundi*» da attuare, per gli aspetti di competenza, con Roma Capitale, il Ministero della cultura attraverso le sue articolazioni quali la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Latina e Frosinone, il Parco archeologico del Colosseo, il Parco archeologico dell'Appia antica, il Ministero del turismo, la Regione Lazio e Diocesi di Roma;

ai sensi dell'art. 40, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il Ministero del turismo ha facoltà di avvalersi del Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 421, della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, per la realizzazione degli investimenti riconducibili alla linea di investimento *Caput Mundi*;

con decreto prot. 6971 del 27 maggio 2022 il Ministero del turismo ha delegato il Commissario straordinario alla stipula degli accordi con i soggetti attuatori ed alla conseguente fase attuativa del programma degli investimenti riconducibili alla citata Misura M1C3 - 4.3;



Premesso, altresì, che:

l'investimento *Caput Mundi* è articolato in sei sub-investimenti denominati rispettivamente «Patrimonio culturale di Roma per *Next generation EU*», «Percorsi giubilarî: dalla Roma Pagana alla Roma Cristiana», #Lacittàcondivisa, #Roma 4.0, #Mitingodiverde e #Amanotesa e, con finanziamento complessivo di 500 mln di euro per 336 interventi;

tra gli interventi del sub-investimento #Lacittàcondivisa è ricompreso l'intervento id 232 denominato «Cave di Grotta Oscura: bonifica delle coperture in amianto, sistemazione dell'area, recupero di parte dell'edilizia esistente, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza dei cunicoli della cava, musealizzazione del parco archeologico e bonifica del verde»;

le attività ricomprese nell'intervento menzionato, per il quale è previsto un finanziamento complessivo di euro 6.500.000,00, sono state aggiudicate con Accordo Quadro Invitalia sia per quanto riguarda i servizi tecnici sia il complesso dei lavori da realizzare;

la complessità progettuale dell'intervento e le dinamiche connesse ad un progetto di tale portata oltre l'avvicinarsi della responsabilità amministrativa del progetto stesso in capo a soggetti diversi, hanno richiesto un ampio periodo di tempo che si è protratto ben oltre le iniziali previsioni, determinando uno slittamento in avanti del cronoprogramma procedurale tale da mettere a rischio il rispetto del target finale del 30 giugno 2026, previsto per la misura in esame;

la Soprintendenza speciale archeologica belle arti e paesaggio di Roma (di seguito SSABAP ROMA), in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, per le ragioni sopra esposte, ha rappresentato l'opportunità di valutare una rimodulazione che consente la realizzazione di un intervento che, sebbene più contenuto, riveste sempre un notevole interesse ed utilità;

la rimodulazione proposta consente di realizzare gli interventi principali e di maggiore utilità che includono il recupero di parte dell'edilizia esistente del sito, la realizzazione di depositi per materiali archeologici della Soprintendenza speciale e di laboratori di restauro oltre agli interventi di bonifica e messa in sicurezza degli impianti esistenti, assicurando così la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale;

Considerato che:

la Soprintendenza speciale archeologica belle arti e paesaggio di Roma ha trasmesso, con nota RM 2722 del 28 marzo 2025, una richiesta di rimodulazione dell'intervento e del valore economico dello stesso;

con riferimento all'intervento, si propone sia la modifica dell'intervento 232, come sopra descritto, sia la sua denominazione in «Cave di Grotta Oscura: bonifica delle coperture in amianto e di parte del verde, sistemazione dell'area, messa in sicurezza di parte dell'edilizia esistente, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza dei cunicoli della cava, musealizzazione del parco archeologico»;

l'intervento, così rimodulato, richiede un minore impegno di spesa, pari ad euro 3.900.000,00 e genera una disponibilità di fondi, pari ad euro 2.600.000,00 con cui il soggetto attuatore intende procedere a realizzare due nuovi interventi così denominati:

«Restauro della monumentale Fontana dell'Organo posta nei giardini del Palazzo del Quirinale» - importo di finanziamento pari ad euro 1.000.000,00;

«Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri: valorizzazione illuminotecnica ed efficientamento energetico» - importo di finanziamento pari ad euro 1.600.000,00;

nella riunione del Tavolo di coordinamento a Palazzo Chigi del 1° aprile 2025 è stata comunicata la proposta di rimodulazione in oggetto, comprensiva anche degli atti conseguenti, fra i quali la definizione dei due nuovi interventi e delle relative quote di finanziamento;

è stato, inoltre, avviato un confronto con la Centrale di committenza Invitalia per delineare i dettagli utili per la riduzione dell'importo dei lavori e dei servizi tecnici, già affidati, e sulla proposta di rimodulazione è stato acquisito il parere positivo degli operatori economici aggiudicatari dei medesimi servizi tecnici e dei lavori;

tale soluzione consente la conservazione dell'intero finanziamento dell'intervento originale, pari ad euro 6.500.000,00, all'interno della medesima linea di investimento #Lacittàcondivisa della misura *Caput Mundi*, assicurando nel contempo il rispetto del target del 30 giugno 2026, totalmente compatibile con la conclusione degli interventi, come conseguenti alla rimodulazione proposta;

Considerato, inoltre, che:

sono pervenute le seguenti richieste di modifica di alcuni interventi ricompresi nella Misura *Caput Mundi* e, conseguentemente, anche dei titoli degli interventi medesimi, per le motivazioni sotto riportate:

ID 182 - Sutri (VT), Necropoli cristiana rupestre della via Francigena e tagliate etrusche: consolidamento, restauro e messa in sicurezza dei percorsi»

soggetto attuatore: Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale.

Per tale intervento la Soprintendenza, con nota prot. RM 3696/2025, ha comunicato la necessità di modifica della denominazione dell'intervento in «Sutri (VT), Necropoli cristiana rupestre della via Francigena e tagliate etrusche: consolidamento e restauro».

Tale modifica si rende necessaria in considerazione dello sviluppo assunto dalla progettazione esecutiva e delle evidenze del progetto medesimo, al fine di assicurare l'opportuna coerenza tra il titolo dell'intervento e i contenuti della progettazione, a tal fine eliminando la dizione «messa in sicurezza» dalla citata denominazione.

con nota prot. RI/2024/26794, la Soprintendenza capitolina - articolazione del soggetto attuatore Roma Capitale - ha rappresentato le esigenze di seguito indicate:

ID 8 - Restauro della facciata di ingresso e dei muri perimetrali est ed ovest dell'ex Mattatoio; restauro della facciata di ingresso e del muro perimetrale del Campo Boario.

Per tale intervento la Soprintendenza capitolina ha richiesto uno stralcio parziale dell'opera con conseguente ridefinizione del titolo dell'intervento in «Restauro della facciata di ingresso e dei muri perimetrali est dell'ex Mattatoio».

Tale modifica si rende necessaria in quanto, come espressamente indicato nella nota prot. RI/2024/26944, nel corso della predisposizione del PFTE è emersa l'insufficienza delle risorse finanziarie stanziato per la realizzazione dell'intero intervento. Pertanto, in coerenza con il



quadro economico del PFTE, è stata valutata l'espunzione dai lavori della quota relativa al restauro della facciata di ingresso e del muro perimetrale del Campo Boario e del lato verso il Tevere.

ID 65 - Edificio di Via dei Cerchi: consolidamento, restauro conservativo e allestimento.

Per tale intervento la Sovrintendenza capitolina ha comunicato la necessità di modifica parziale dell'intervento e conseguentemente della relativa denominazione in «Edificio di Via dei Cerchi: consolidamento, restauro conservativo».

Tale modifica si rende necessaria in quanto le risorse finanziarie destinate per l'allestimento sono state assorbite dai costi, non previsti, di una estesa campagna di bonifica dell'amianto. Si è ritenuto, pertanto, di espungere dai lavori la quota relativa all'allestimento in favore della bonifica per assicurare oltre al consolidamento e al restauro conservativo, anche al ripristino delle condizioni di sicurezza per i fruitori dell'immobile.

ID 294 Villa Doria Pamphili - Villino Corsini: restauro conservativo, integrazione degli impianti, valorizzazione illuminotecnica.

Per tale intervento la Sovrintendenza ha comunicato la necessità di modifica parziale dell'intervento e conseguentemente della relativa denominazione in «Villa Doria Pamphili - Villino Corsini: restauro conservativo, integrazione degli impianti».

Tale modifica si rende necessaria in quanto la valorizzazione illuminotecnica prevista da progetto mal si raccorda con l'infrastruttura che dovrebbe alimentare gli impianti elettrici. Infatti, il sito risulta essere distante da punti di adduzione dell'energia elettrica e la realizzazione dell'infrastruttura a rete per l'illuminazione elettrica presupporrebbe lavori di scavo diffusi in aree tutelate con impegno economico oneroso e ad oggi privo di copertura finanziaria.

ID 295: Villa Doria Pamphili - Fontana della cascata e Fontana del Giglio: restauro, ripristino degli impianti idrici e valorizzazione illuminotecnica.

Per tale intervento la Sovrintendenza capitolina ha comunicato la necessità di modifica parziale dell'intervento e conseguentemente della relativa denominazione in «Villa Doria Pamphili - Fontana della cascata e Fontana del Giglio: restauro, ripristino degli impianti idrici».

La modifica si rende necessaria per tale fontana che non è servita dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica e risulta distante da punti di adduzione. Infatti, per le fontane isolate, immerse nel verde delle ville storiche, la realizzazione dell'infrastruttura a rete per l'illuminazione elettrica presupporrebbe lavori di scavo diffusi in aree tutelate con impegno economico oneroso e ad oggi privo di copertura finanziaria (essendo previsto da progetto il solo impianto elettrico sulla fontana).

ID 296 Villa Doria Pamphili - Fontana del Cupido: Restauro conservativo con ricomposizione dei frammenti superstiti, ripristino dell'impianto idraulico e valorizzazione illuminotecnica.

Per tale intervento la Sovrintendenza capitolina ha comunicato la necessità di modifica parziale dell'intervento e conseguentemente della relativa denominazione in «Villa Doria Pamphili - Fontana del Cupido: Restauro conservativo con ricomposizione dei frammenti superstiti, ripristino dell'impianto idraulico».

La precisazione si rende necessaria per tale fontana che non è servita dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica e risulta distante da punti di adduzione. Infatti, per le fontane isolate, immerse nel verde delle ville storiche, la realizzazione dell'infrastruttura a rete per l'illuminazione elettrica presupporrebbe lavori di scavo diffusi in aree tutelate con impegno economico oneroso e ad oggi privo di copertura finanziaria (essendo previsto da progetto il solo impianto elettrico sulla fontana).

297: Villa Doria Pamphili - Casale di Giovio: riqualificazione degli impianti con efficientamento energetico e valorizzazione illuminotecnica.

Per tale intervento la Sovrintendenza capitolina ha comunicato la necessità di modifica parziale dell'intervento e conseguentemente della relativa denominazione in «Villa Doria Pamphili - Casale di Giovio: riqualificazione degli impianti con efficientamento energetico».

La precisazione si rende necessaria per tale fontana che non è servita dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica e risulta distante da punti di adduzione. Infatti, per le fontane isolate, immerse nel verde delle ville storiche, la realizzazione dell'infrastruttura a rete per l'illuminazione elettrica presupporrebbe lavori di scavo diffusi in aree tutelate con impegno economico oneroso e ad oggi privo di copertura finanziaria (essendo previsto da progetto il solo impianto elettrico sulla fontana);

Ritenuto che:

il mantenimento degli interventi, così come inizialmente previsti, metterebbe a rischio il raggiungimento del Target ed il rispetto delle scadenze stabilite dalle milestone concordate per la Misura *Caput Mundi*;

è, pertanto, necessario assicurare la piena e completa realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, inclusi nella linea di investimento *Caput Mundi* e correlati con le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, procedendo con la revisione dell'elenco degli interventi, come sopra rappresentato;

le modifiche da apportare garantiscono e rispettano le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e dalle disposizioni PNRR;


le rimodulazioni degli interventi non alterano in alcun modo le linee di investimento previste dalla Misura *Caput Mundi* e l'importo dei finanziamenti stanziati;

dell'adozione del presente provvedimento è stata data puntuale informativa nel corso delle riunioni svolte a Palazzo Chigi alla presenza di tutti i soggetti attuatori coinvolti, dell'Unità centrale di Missione per il PNRR, del Ministero del turismo e del Commissario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

le modifiche proposte con la presente ordinanza commissariale all'elenco degli interventi ricompresi nella Misura *Caput Mundi* sono state preventivamente condivise con la Commissione europea;

occorre procedere alla rimodulazione dell'intervento 232 denominato «Cave di Grotta Oscura: bonifica delle coperture in amianto, sistemazione dell'area, recupero di parte dell'edilizia esistente, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza dei cunicoli della cava, musealizzazione del parco archeologico e bonifica del verde» (CUP F89D21000860006 - importo di finanziamento pari a euro 6.500.000,00) nell'ambito della linea di sub-² il cui soggetto attuatore è la SSABAP ROMA attraverso:

1) la modifica dell'intervento originale, come sopra individuato, ridenominato «Cave di Grotta Oscura: bonifica



delle coperture in amianto e di parte del verde, sistemazione dell'area, messa in sicurezza di parte dell'edilizia esistente, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza dei cunicoli della cava, musealizzazione del parco archeologico» con riduzione dell'impegno di spesa per un importo di euro 2.600.000,00;

2) l'inserimento, fra gli interventi di cui alla medesima linea di investimento «#Lacittàcondivisa» della misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mundi – Next Generation EU per grandi eventi turistici» degli interventi, come sopra individuati, denominati «Restauro della monumentale Fontana dell'Organo posta nei giardini del Palazzo del Quirinale» (CUP F89D25001080006) per un importo di euro 1.000.000,00 e «Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri: valorizzazione illuminotecnica ed efficientamento energetico» (CUP F89D25001090006) per un importo di euro 1.600.000,00 che vengono finanziati con la riduzione di cui al precedente punto 1).

occorre altresì procedere alla modifica dei titoli degli interventi contraddistinti con ID n.ri 8 - 65 - 182 - 294 - 295 - 296 - 297 ricompresi nella Misura *Caput Mundi*, come sopra indicato e per le motivazioni espresse;

Richiamato il parere formulato dall'Avvocatura generale dello Stato in data 2 febbraio 2024, acquisito in pari data al protocollo commissariale al n. RM/2024/541, la quale, esprimendosi in ordine all'ambito di applicazione dei poteri derogatori commissariali, di cui ai commi 425, 425-bis e 425-ter dell'art. 1 della legge n. 234/2021 e successive modificazioni ed integrazioni, rileva come tali deroghe rientrino da un lato «nell'ambito oggettivo delineato dalle norme di legge facoltizzanti tale deroghe [...]» e, dall'altro, che [...] esse rispettino il criterio «teleologico» della coerenza e della proporzionalità con le finalità da raggiungere, rispetto all'evento giubilare 2025 [...];

Per quanto espresso in premessa e nei *considerata*;

ORDINA:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», come modificata dall'art. 40 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», di procedere alla modifica dell'elenco degli interventi relativi alla Misura M1C3, Investimento 4.3 «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici», approvato con ordinanza commissariale n. 2 prot. 20 del 24 giugno 2022 come modificato dall'ordinanza commissariale n. 32 del 20 settembre 2024, limitatamente agli interventi di seguito indicati:

PROGRAMMA *CAPUT MUNDI* - «NEXT GENERATION EU PER GRANDI EVENTI TURISTICI»
MODIFICHE

ID	Linea di investimento	Numero siti arch./cult.	Intervento/progetto	Totale (mln)	Soggetto attuatore	Modifica
8	Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU	3a	Restauro della facciata di ingresso e dei muri perimetrali est dell'ex Mattatoio	1,755	Roma Capitale – Sovrintendenza capitolina	Modifica parziale intervento e nuova denominazione
65	Percorsi Giubiliari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	55	Edificio di Via dei Cerchi: consolidamento, restauro conservativo	1,190	Roma Capitale – Sovrintendenza capitolina	Modifica parziale intervento e nuova denominazione
182	Percorsi Giubiliari 2025: dalla Roma pagana alla Roma cristiana	166	Sutri (VT), Necropoli cristiana rupestre della via Francigena e taglie etrusche: consolidamento e restauro	0,755	SABAP VT EM	Modifica parziale intervento e nuova denominazione
232	#Lacittàcondivisa	216	Cave di Grotta Oscura: bonifica delle coperture in amianto e di parte del verde, sistemazione dell'area, messa in sicurezza di parte dell'edilizia esistente, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza dei cunicoli della cava, musealizzazione del parco archeologico	3,900	SSABAP ROMA	Stralcio parziale intervento e nuova denominazione
336	#Lacittàcondivisa	284	"Restauro della monumentale Fontana dell'Organo posta nei giardini del Palazzo del Quirinale"	1,000	SSABAP ROMA	Nuovo intervento
337	#Lacittàcondivisa	285	Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri: valorizzazione illuminotecnica ed efficientamento energetico	1,600	SSABAP ROMA	Nuovo intervento
294	#Mitingodiverde	262 f	Villa Doria Pamphili - Villino Corsini: restauro conservativo, integrazione degli impianti	2,808	Roma Capitale – Sovrintendenza capitolina	Modifica parziale intervento e nuova denominazione
295	#Mitingodiverde	262 g	Villa Doria Pamphili - Fontana della cascata e Fontana del Giglio: restauro, ripristino degli impianti idrici	0,750	Roma Capitale – Sovrintendenza capitolina	Modifica parziale intervento e nuova denominazione
296	#Mitingodiverde	262 h	Villa Doria Pamphili – Fontana del Cupido: Restauro conservativo con ricomposizione dei frammenti superstiti, ripristino dell'impianto idraulico	0,393	Roma Capitale – Sovrintendenza capitolina	Modifica parziale intervento e nuova denominazione
297	#Mitingodiverde	262 i	Villa Doria Pamphili - Casale di Giovo: riqualificazione degli impianti con efficientamento energetico	1,000	Roma Capitale – Sovrintendenza capitolina	Modifica parziale intervento e nuova denominazione



2. La pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del Commissario straordinario di Governo, raggiungibile al seguente indirizzo <http://commissari.gov.it/giubileo2025>

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo».

Roma, 30 giugno 2025

Il Commissario straordinario di Governo: GUALTIERI

25A03936

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

DECRETO RETTORALE 25 giugno 2025.

Modifiche dello statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Sannio, emanato con decreto rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, modificato con decreti rettorali del 17 giugno 2016, n. 588, del 28 novembre 2016, n. 1047, del 5 aprile 2018, n. 313, e da ultimo con il decreto rettorale del 9 febbraio 2024, n. 24 ed, in particolare:

l'art. 44 «Modifiche dello statuto», il quale dispone al comma 4 che «... In assenza di rilievi, o successivamente al perfezionamento del procedimento di cui al comma 3, le modifiche dello statuto vengono emanate con decreto del rettore e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana...»;

l'art. 50 «Entrata in vigore dello statuto», il quale dispone al comma 1 che «...Il presente statuto e le sue eventuali, successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana... »;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare, l'art. 6, comma 9 relativo all'avvio dell'iter di approvazione delle proposte di modifica dello statuto per l'esercizio, da parte del M.U.R., del controllo di legittimità e di merito sulle modifiche dello statuto;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» e successive modifiche e integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte nelle sedute del 21 e 24 marzo u.s. con le quali il senato accademico, subordinatamente al parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione, ha autorizzato le seguenti modifiche dello statuto: articoli 24 «Struttura di raccordo e Centri interuniversitari», art. 25 «Biblioteche, laboratori e Centri di servizio» e art. 26 «Persone giuridiche strumentali»;

Vista la nota rettorale del 27 marzo 2025, prot. n. 11520, con la quale è stata trasmessa al MUR la documentazione necessaria per l'avvio dell'iter di approvazione della proposta di modifica dello statuto, per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito, ai sensi dall'art. 6, comma 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la nota del 27 maggio u.s. assunta al protocollo in pari data col n. 17483, con la quale il MUR, all'esito dell'istruttoria, ha comunicato «... che non si hanno osservazioni da formulare, fatta eccezione per quanto di seguito evidenziato. Valuti codesta Università di specificare nel testo statutario proposto, all'art. 25, comma 3, che la possibilità di costituire Centri di servizio di interesse per l'Ateneo sia preordinata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Università...»;

Viste le deliberazioni assunte nelle sedute del 12 e 13 giugno u.s., con le quali il senato accademico, subordinatamente al parere espresso dal consiglio di amministrazione, ha recepito la specificazione richiesta dal M.U.R.;

Vista la nota rettorale del 17 giugno 2025 prot. n. 19704, con la quale sono stati trasmessi gli estratti dei verbali del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riunitisi nelle sedute del 12 e 13 giugno u.s., con i quali è stata recepita la predetta specificazione;

Visto il testo integrale dello statuto dell'Università degli studi del Sannio, con le modifiche apportate agli articoli 24 «Struttura di raccordo e Centri interuniversitari», all'art. 25 «Biblioteche, laboratori e Centri di servizio» ed all'art. 26 «Persone giuridiche strumentali»;

Attesa la necessità di emanare lo statuto dell'Università degli studi del Sannio, con le modifiche apportate ai predetti articoli;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Università degli studi del Sannio nel testo allegato al presente verbale.

Art. 2.

È autorizzata la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale del presente decreto rettorale, unitamente al testo integrale dello statuto.



Le modifiche dello statuto dell'Università degli studi del Sannio entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale.

Benevento, 25 giugno 2025

Il rettore: CANFORA

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

(emanato con decreto rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, modificato con decreto rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, decreto rettorale del 28 novembre 2016, n. 1047 e n. 313 del 5 aprile 2018, decreto rettorale dell'11 gennaio 2024, n. 24 e decreto rettorale del 25 giugno 2025, n. 750)

TITOLO I PRINCIPI E FONTI

Capo I - Principi

- Art. 1 - Natura e fini
- Art. 2 - Diritti Fondamentali
- Art. 3 - Principi ispiratori della ricerca
- Art. 4 - Principi ispiratori della didattica

Capo II - Fonti regolamentari

- Art. 5 - Regolamenti
- Art. 6 - Regolamenti di Ateneo
- Art. 7 - Regolamenti dei Dipartimenti

TITOLO II ATTIVITÀ E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Capo I - Attività didattiche e di ricerca

- Art. 8 - Sistema dei corsi di studio
- Art. 9 - Altre attività didattiche

Capo II - Dipartimenti

- Art. 10 - Principi generali
- Art. 11 - Organi
- Art. 12 - Direttore di Dipartimento
- Art. 13 - Funzioni del direttore del Dipartimento
- Art. 14 - Consiglio di Dipartimento: composizione
- Art. 15 - Consiglio di Dipartimento: funzioni
- Art. 16 - Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- Art. 17 - Giunta del Dipartimento
- Art. 18 - Comitato per la didattica
- Art. 19 - Comitato per la ricerca
- Art. 20 - Commissione didattica paritetica

Capo III - Altri corsi di studio

- Art. 21 - Corsi di specializzazione
- Art. 22 - Corsi e scuole di dottorato di ricerca
- Art. 23 - Master universitari

Capo IV - Altri centri e strutture

- Art. 24 - Struttura di raccordo e centri interuniversitari
- Art. 25 - Biblioteche, laboratori e Centri di servizio

Capo V - Costituzione e partecipazione a soggetti pubblici e privati

- Art. 26 - Persone giuridiche strumentali

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEEO

Capo I - Disposizioni preliminari

- Art. 27 - Organi

Capo II - Rettore

- Art. 28 - Funzioni e prerogative del rettore
- Art. 29 - Elezioni del rettore e sfiducia
- Art. 30 - Pro-rettore e delegati

Capo III - Senato accademico

- Art. 31 - Senato accademico: composizione
- Art. 32 - Senato accademico: compiti e funzioni

Capo IV - Consiglio di amministrazione

- Art. 33 - Consiglio di amministrazione: composizione
- Art. 34 - Consiglio di amministrazione: compiti e funzioni

Capo V - Altri organi di Ateneo

- Art. 35 - Nucleo di valutazione di Ateneo
- Art. 36 - Collegio dei revisori dei conti
- Art. 37 - Garante degli studenti

Capo VI - Collegio di disciplina

- Art. 38 - Collegio di disciplina
- Art. 39 - Consiglio degli studenti

Capo VII - Gestione e amministrazione

- Art. 40 - Funzioni di amministrazione e di gestione
- Art. 41 - Direttore generale
- Art. 42 - Personale dirigente e tecnico-amministrativo
- Art. 43 - Organismo unico di garanzia

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 44 - Modifiche dello statuto

- Art. 45 - Cariche elettive

- Art. 46 - Incompatibilità

- Art. 47 - Disciplina dell'attività consultiva

- Art. 48 - Inizio dell'anno accademico

- Art. 49 - Numero minimo di afferenti ai Dipartimenti

- Art. 50 - Entrata in vigore dello statuto

- Art. 51 - Disciplina transitoria del rinnovo della composizione del consiglio di amministrazione

TITOLO I PRINCIPI E FONTI

Capo I PRINCIPI


Art. 1.

Natura e fini

1. L'Università degli studi del Sannio, di seguito denominata anche Università o Ateneo, ha piena autonomia statutaria, regolamentare, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, in armonia con i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica italiana ed, in particolare, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 33 e 34 e con quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari che concorrono alla disciplina dell'ordinamento universitario.

2. L'Università è una istituzione pubblica autonoma, indipendente da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso ed economico ed è fondata sullo sviluppo e sulla diffusione delle conoscenze e sulla inscindibile sinergia tra didattica e ricerca scientifica.

Opera per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica, nell'ambito dell'Unione europea.



3. L'Università ha quali fini istituzionali primari la promozione, la organizzazione e lo sviluppo dell'insegnamento, dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione nella società civile della cultura e delle innovazioni.

Nello svolgimento dei propri compiti, l'Università:

- a) promuove e riconosce il merito individuale e di gruppo;
- b) persegue e attesta l'alta qualità della propria attività formativa e scientifica;
- c) adotta sistemi di monitoraggio e valutazione delle proprie capacità e dei risultati raggiunti.

4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università, tra l'altro:

- a) promuove e sviluppa la collaborazione, anche strutturale e sistemica, con la regione e gli enti locali, con altri Atenei, con le istituzioni pubbliche, nazionali, territoriali e locali, con enti culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni del mondo del lavoro;
- b) può partecipare a forme associative di diritto privato, anche mediante apporto finanziario, e costituire persone giuridiche senza scopo di lucro.

5. L'Università si riconosce come uno dei fattori primari del progresso sociale, economico e culturale del territorio e, in questo ruolo, interpreta ed orienta le trasformazioni del proprio tempo con l'elaborazione, l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze a vantaggio degli individui e della società; è, inoltre, strumento di formazione e promozione della persona, luogo di sviluppo della ricerca e della conoscenza, polo di innovazione di metodologie e tecniche.

6. In attuazione di quanto previsto dal comma 5, l'Università propone forme di consultazione con il sistema sociale, culturale, politico ed economico, per azioni coordinate e convergenti di tutte le istituzioni che agiscono sul territorio e che concorrono al suo sviluppo.

7. L'Università afferma la propria vocazione internazionale attraverso:

- a) la stabile cooperazione didattica e scientifica nel sistema europeo ed internazionale dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica;
- b) il potenziamento degli scambi culturali;
- c) la mobilità di docenti e studenti;
- d) l'accoglienza di docenti e studenti stranieri;
- e) il riconoscimento dei *curricula* didattici, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e delle regole fissate dalle competenti strutture didattiche, ferma restando la possibilità di prevedere, a tal fine, forme di studio e selezione svolte in lingua straniera.

8. L'Ateneo promuove e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e museale, le raccolte librerie, audiovisive e multimediali, le collezioni storiche ed il materiale scientifico e didattico acquisito durante la sua storia, anche allo scopo di preservare la memoria delle proprie origini, la conoscenza delle pratiche didattiche e di ricerca, e rafforzare e fare conoscere i valori identitari e le tradizioni accademiche nelle quali si riconosce.

9. L'Università promuove le attività culturali, sportive e ricreative del personale e degli studenti, e le iniziative che agevolino la loro consapevolezza comunitaria.

Art. 2.

Diritti fondamentali

1. L'Università è una comunità costituita dal personale docente, inteso come l'insieme dei professori e dei ricercatori, dagli studenti, dal personale dirigente, tecnico ed amministrativo, e che si ispira ai principi di democrazia, responsabilità, rispetto dei diritti fondamentali della persona, delle libertà personali e collettive e del diritto individuale al sapere.

2. L'Università, in attuazione dei principi fissati nel comma 1, garantisce la libertà inviolabile di insegnamento e di ricerca, il libero esercizio e sviluppo della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, il pluralismo, la partecipazione attiva e il diritto di riunirsi in assemblea, nel rispetto dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. A tale fine, e per l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, l'Università promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

3. L'Università promuove tutte le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, impegnandosi a soddisfare in particolare le esigenze degli studenti capaci e meritevoli, sia attraverso la promozione di iniziative autonome che mediante la cooperazione con aziende ed agenzie regionali per il diritto allo studio, soggetti pubblici e privati.

4. L'Università promuove tutte le iniziative dirette a realizzare e a garantire un alto livello di qualità e di sicurezza della vita accademica, con particolare riferimento ad ambienti e strutture per l'insegnamento, lo studio, il lavoro e la ricerca.

5. L'Università promuove, mediante la formazione professionale permanente, la crescita del personale dirigente, tecnico ed amministrativo; a tal fine, cura, in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, la definizione e l'attuazione di piani pluriennali e di programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale.

6. L'attività dell'Università si conforma ai principi di trasparenza, di imparzialità, di pubblicità, di semplicità e di snellimento delle procedure, del controllo dell'attività, di accessibilità ai propri atti e documenti e di verifica della efficienza, della efficacia e della economicità della propria azione, anche in relazione agli impatti sociali della stessa.

7. Nel rispetto dei propri valori e del principio di responsabilità, l'Università si dota di strumenti di rendicontazione sociale, ambientale o di sostenibilità.

8. Per una migliore definizione dei propri valori, l'Università è dotata di un proprio codice etico.

9. Il codice etico:

- a) determina i valori fondamentali della comunità accademica;
- b) promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali;
- c) stabilisce il principio, per tutti i componenti della comunità accademica, della accettazione di doveri e responsabilità nello espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali;
- d) individua e definisce le regole di condotta della comunità accademica.

10. Le disposizioni contenute nel codice etico sono dirette ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a disciplinare i casi di conflitto di interessi e la proprietà intellettuale.

11. Il codice etico, approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, è emanato con decreto del rettore ed è reso pubblico secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo.

12. Il codice etico, in armonia con la normativa sulle infrazioni disciplinari, definisce le modalità di accertamento delle violazioni delle disposizioni in esso contenute e di determinazione delle relative sanzioni, che potranno essere individuate tra le seguenti tipologie:

- a) decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture di Ateneo;
- b) esclusione dalla assegnazione di fondi e contributi erogati dall'Ateneo;
- c) rimprovero scritto, sospensione dal servizio e altre eventuali sanzioni previste dalla normativa disciplinare.

13. Sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni contenute nel codice etico decide, su proposta del rettore, il senato accademico, fatti salvi i casi disciplinati dal comma 14.

14. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico per violazione del codice etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale, comunque, la competenza del collegio di disciplina di cui all'art. 33 del presente statuto.


Art. 3.

Principi ispiratori della ricerca

1. L'Università, riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca, sia di base che applicata.

2. La ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è liberamente svolta da ogni docente ai fini del progresso culturale, scientifico, civile ed economico ed è requisito essenziale per una qualificata attività didattica.

3. L'Università rileva il fabbisogno per l'adeguato e completo sostegno delle proprie attività di ricerca, le programma in conseguenza e ne valuta i risultati.



Art. 4.

Principi ispiratori della didattica

1. L'Università degli studi del Sannio, sulla base dello stato e dello sviluppo della ricerca, in coerenza con le esigenze di conoscenza e competenze degli individui e della società, organizza attività e servizi didattici primariamente finalizzati all'acquisizione da parte degli studenti di una alta formazione culturale, scientifica, tecnica e professionale, nonché dei titoli di studio universitari che la certificano.

2. La progettazione, la organizzazione e la realizzazione delle attività e dei servizi didattici sono ispirate:

a) alla garanzia del giusto riconoscimento ai capaci e ai meritevoli, con adeguate misure per divenire tali;

b) ai criteri ed ai più elevati livelli di qualità nazionali, europei ed internazionali della formazione universitaria;

c) al diritto di accesso, di frequenza e di partecipazione degli studenti alle attività didattiche dell'Ateneo;

d) alla mobilità nazionale, europea ed internazionale degli studenti e dei docenti;

e) al bilanciamento dell'impegno e dei carichi didattici degli studenti con i tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio;

f) all'orientamento e al tutorato finalizzati a ridurre il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari e dei ritardi nel completamento degli studi;

g) alla formazione permanente e all'aggiornamento continuo dei contenuti, dei metodi e degli strumenti didattici;

h) ad una opportuna considerazione anche della rispondenza tra la offerta formativa e i profili culturali e professionali utili all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, in coerenza con le competenze da essi acquisite, fermo restando che la principale finalità delle stesse rimane quella di garantire l'acquisizione di metodologie finalizzate allo sviluppo di un pensiero critico ed alla formazione culturale della persona.

3. L'Università rileva il fabbisogno per l'adeguato e completo sostegno delle proprie attività didattiche, le programma in conseguenza e ne valuta i risultati.

*Capo II**FONTI REGOLAMENTARI*

Art. 5.

Regolamenti

1. Nell'esercizio della propria autonomia, la Università degli studi del Sannio si dota di regolamenti di Ateneo e di regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca emanati dal rettore dopo la approvazione da parte degli organi competenti, che entrano in vigore, salvo diverse disposizioni dei regolamenti medesimi, dopo quindici giorni dalla loro contestuale pubblicazione nell'albo *on-line* di Ateneo, nell'albo pretorio di Ateneo, nonché negli albi dei Dipartimenti.

Nel regolamento generale di Ateneo vengono fissate le modalità di pubblicazione degli atti regolamentari.

Art. 6.

Regolamenti di Ateneo

1. Sono regolamenti di Ateneo:

a) il regolamento generale di Ateneo, approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti;

b) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso dai consigli di Dipartimento e dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti;

c) il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso

dai consigli di Dipartimento e dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti;

d) il regolamento di Ateneo per il monitoraggio e l'autovalutazione delle attività didattiche e di ricerca, approvato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dai consigli di Dipartimento, dal nucleo di valutazione di Ateneo e dal consiglio di amministrazione;

e) il regolamento di Ateneo per il controllo di gestione, approvato dal consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dal nucleo di valutazione di Ateneo e dal senato accademico;

f) il regolamento per la disciplina delle modalità di selezione del personale docente e delle relative chiamate, dei trasferimenti, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, e della mobilità interna dei docenti, approvato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti, nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dal consiglio di amministrazione;

g) il regolamento di attuazione delle disposizioni in tema di procedimenti disciplinari, approvato dal senato accademico a maggioranza dei due terzi dei componenti in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei componenti nelle votazioni successive;

h) il regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dai consigli di Dipartimento e dal consiglio di amministrazione;

i) il regolamento di Ateneo per la istituzione e la organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dai consigli di Dipartimento e dal consiglio di amministrazione;

j) il regolamento per la disciplina del sistema bibliotecario di Ateneo e del Centro linguistico di Ateneo, approvato dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti, nelle votazioni successive;

k) tutti gli altri regolamenti adottati in attuazione di disposizioni normative o statutarie che sono approvati, salve diverse previsioni normative, dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei presenti.

2. I regolamenti in materia didattica e di ricerca e le loro modificazioni sono proposti dai competenti consigli di Dipartimento ed approvati dal senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Regolamenti dei Dipartimenti


1. I regolamenti dei Dipartimenti, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, disciplinano l'organizzazione e le attività di ciascun Dipartimento.

In particolare:

a) specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e definiscono l'organizzazione e la disciplina delle attività di orientamento e tutorato, facendo anche ricorso ai servizi specifici organizzati dall'Ateneo, nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo, in ordine agli aspetti comuni relativi agli ordinamenti didattici, all'attivazione, all'organizzazione, alla realizzazione ed alla eventuale disattivazione dei cicli di studio, ai servizi di Ateneo di coordinamento e di supporto alle attività di orientamento e tutorato;

b) definiscono il sistema per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche e di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Ateneo per il monitoraggio e la autovalutazione delle attività didattiche e di ricerca;

c) disciplinano ogni altro aspetto ad essi rimandato dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti di Ateneo.



2. I regolamenti di cui al presente articolo, proposti dal consiglio di Dipartimento di riferimento, sono approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, ed emanati con decreto del rettore.

TITOLO II ATTIVITÀ E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Capo I ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 8.

Sistema dei corsi di studio

1. L'Università persegue i propri obiettivi didattici organizzando un sistema di corsi di studio, in armonia con la legislazione vigente, nonché nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo, istituiti o erogati presso un Dipartimento. Il regolamento didattico di Ateneo può prevedere attività didattiche e servizi congiunti tra più Dipartimenti.

2. I corsi di studio sono tutti quelli previsti dalla normativa vigente e sono definiti nel rispetto di requisiti, condizioni e vincoli stabiliti dalla legge, nonché dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici dei singoli corsi.

3. Per quanto non stabilito dalla normativa vigente, le modalità di attivazione e di funzionamento dei corsi di studio sono disciplinate dal presente statuto, dal regolamento didattico di Ateneo, dai regolamenti dei Dipartimenti e dai regolamenti didattici dei singoli corsi.

4. L'afferenza di un corso di studio ad un Dipartimento è deliberata dal senato accademico, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti interessati e del nucleo di valutazione di Ateneo, in coerenza con il regolamento didattico di Ateneo e con l'indirizzo culturale dei corsi.

5. In coerenza col proprio sistema dei corsi di studio, l'Università rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione vigente.

6. Nel rispetto delle leggi vigenti e in accordo con la propria dichiarazione di politica europea, l'Università aderisce ai programmi di mobilità degli studenti e dei docenti riconosciuti dalle Università dell'Unione europea a qualsiasi livello di corso di studio.

Art. 9.

Altre attività didattiche

1. L'Università può attivare, secondo la disciplina e con le modalità previste dal regolamento didattico di Ateneo, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati:

a) servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi corsi di studio;

b) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ed ai concorsi pubblici, corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento scientifico, corsi di alta formazione permanente e ricorrente e corsi per i dipendenti;

c) corsi di studio in concorso con altre istituzioni universitarie italiane ed estere sulla base di accordi o a mezzo di apposite persone giuridiche, anche di stampo federativo.

2. I soggetti privati di cui al precedente comma 1 sono scelti mediante procedure ad evidenza pubblica.

Capo II DIPARTIMENTI

Art. 10.

Principi generali

1. L'Università si articola in Dipartimenti, costituiti sulla base di un progetto scientifico e didattico, che espletano le funzioni ed erogano i servizi finalizzati allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno, ad esse correlate o accessorie.

2. Ad ogni Dipartimento deve afferire almeno un corso di laurea o di laurea magistrale.

3. I corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad una medesima classe debbono afferire ad un solo Dipartimento.

4. I docenti debbono afferire ad un solo Dipartimento, secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo.

5. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del rettore, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del senato accademico.

I vincoli, i criteri e le procedure di costituzione, di modificazione e di disattivazione dei Dipartimenti sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo, fermo restando che il termine entro il quale un Dipartimento, che scende al di sotto dei requisiti minimi previsti dalla legge, deve essere disattivato non può essere superiore ad un anno.

In ogni caso, il numero minimo per la costituzione di un Dipartimento è di quarantacinque docenti.

6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, dispongono di spazi, di strutture e di una dotazione ordinaria, a valere sul bilancio di Ateneo, assegnata annualmente dal rettore, con proprio decreto, sulla base della ripartizione deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Ad essi è assegnato il personale tecnico ed amministrativo in numero adeguato al loro funzionamento.

7. I titolari di assegni di ricerca, i professori a contratto, i docenti in visita svolgono le proprie attività didattiche e di ricerca all'Università del Sannio presso il Dipartimento che ha promosso il conferimento dell'assegno, dell'incarico o l'ospitalità.

Art. 11.

Organi

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

c) la giunta, ove prevista e disciplinata dal regolamento di Dipartimento;

d) la commissione didattica paritetica.

Art. 12.

Direttore di Dipartimento

1. Il direttore è eletto dal consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia afferenti al Dipartimento.

Nelle prime due votazioni la elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nell'eventuale terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età.

Tale votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

In caso di indisponibilità di tutti i professori ordinari o di mancato raggiungimento dei *quorum* richiesti nelle votazioni previste dalla procedura elettorale ad essi riservata, viene attivata una seconda procedura elettorale riservata esclusivamente ai professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia afferenti al Dipartimento.

La procedura elettorale riservata ai professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia è identica a quella riservata ai professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia, con riferimento sia al numero delle votazioni che alle maggioranze richieste.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento e dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo in seno al consiglio di Dipartimento.

Le procedure e le modalità per la elezione del direttore di Dipartimento sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.



2. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici. È rieleggibile immediatamente una sola volta.

3. Il direttore può designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un vicedirettore con funzioni vicarie, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal regolamento di Dipartimento.

Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore e cessa dall'ufficio insieme con il direttore.

4. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di direttore sono assunte, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal decano dei professori di ruolo afferenti al medesimo Dipartimento.

Il decano provvede, inoltre, a convocare il consiglio nei termini all'uopo previsti dal regolamento generale di Ateneo per la indizione delle nuove elezioni.

5. Al direttore è corrisposta una indennità di carica, nella misura determinata annualmente dal consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Funzioni del direttore del Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove e ne coordina le attività.

2. Il direttore convoca e presiede il consiglio di Dipartimento, curando l'esecuzione delle sue delibere, e la giunta, il comitato per la didattica e il comitato per la ricerca, ove previsti.

3. Il direttore, anche sulla base del programma triennale delle attività dipartimentali approvato dal consiglio di Dipartimento, esercita il potere di iniziativa, di impulso e di proposta relativamente agli atti di competenza di tutti gli organi che presiede.

4. Il direttore di Dipartimento è responsabile:

a) in solido con il segretario amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;

b) dei beni e dei fondi di finanziamento di cui il Dipartimento dispone.

5. Il direttore inoltre:

a) promuove le attività del Dipartimento ed attua i piani, i programmi e le direttive del consiglio di Dipartimento e gli indirizzi degli organi di governo dell'Ateneo;

b) stipula i contratti e le convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di formazione, di consulenza e di servizio, previamente approvati dal consiglio di Dipartimento;

c) provvede in merito alla distribuzione delle risorse destinate alla incentivazione della didattica tra i corsi di studio attivi presso il Dipartimento, secondo i criteri e le procedure approvati dal consiglio di Dipartimento;

d) cura la valutazione delle attività dei singoli docenti, secondo i criteri e le procedure approvati dal consiglio di Dipartimento, e propone agli organi competenti la adozione delle misure conseguenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

e) cura le teche ed i laboratori che afferiscono al Dipartimento e quelli interdipartimentali affidati in gestione al Dipartimento;

f) segnala al rettore eventuali infrazioni commesse dai professori e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento per l'avvio del procedimento disciplinare;

g) nomina le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici;

h) cura la partecipazione del Dipartimento all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca;

i) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti, dalla normativa vigente o, per delega, dal consiglio di Dipartimento;

j) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti del consiglio sottoponendoli al suo esame, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

k) può delegare proprie funzioni a docenti di ruolo che afferiscono al Dipartimento.

6. Quando almeno un quinto dei componenti del consiglio di Dipartimento ne faccia formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta, il direttore è tenuto a convocare il consiglio nei quindici giorni successivi alla ricezione della richiesta.

7. I direttori di Dipartimento si riuniscono in forma collegiale ogni qualvolta ritengano opportuno discutere su esigenze di coordinamento, di collaborazione e di proposta.

Art. 14.

Consiglio di Dipartimento: composizione

1. Il consiglio di Dipartimento è composto:

a) dai professori e dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che vi afferiscono;

b) da una rappresentanza elettiva del personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento pari al sei per cento dei componenti di cui alla lettera a), e, comunque, non inferiore a quattro unità;

c) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento in misura percentuale non superiore al cento per cento dei professori e dei ricercatori di ruolo di cui alla lettera a);

d) dal segretario amministrativo, con i limiti e le modalità previste nel comma 2 del presente articolo;

e) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca pari complessivamente al cinque per cento dei componenti di cui alla lettera a), fermo restando che almeno uno di essi deve essere iscritto ad un corso di dottorato di ricerca attivo presso il Dipartimento.

Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

Le procedure di elezione, i casi di decadenza e le modalità di rinnovo del mandato sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

I rappresentanti degli studenti non sono computati ai fini del raggiungimento del numero legale e partecipano con diritto di voto alle adunanze del consiglio di Dipartimento esclusivamente per le questioni attinenti alle attività formative.

2. Alle riunioni del consiglio di Dipartimento partecipa il segretario amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Le modalità di designazione e di elezione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), e quelle di partecipazione di tutte le componenti alle adunanze e alle deliberazioni del consiglio di Dipartimento sono definite dal regolamento generale di Ateneo. Con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il consiglio di Dipartimento può dotarsi, nel rispetto dei principi fissati dal regolamento generale di Ateneo, di un proprio regolamento di funzionamento interno.

Art. 15.

Consiglio di Dipartimento: funzioni

1. Il consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento.

2. Il consiglio di Dipartimento:

a) elegge il direttore del Dipartimento;

b) approva il programma triennale delle attività dipartimentali, che contiene l'analisi del fabbisogno della ricerca e della didattica, e gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari;

c) coerentemente con la programmazione di cui al punto b), approva i documenti di previsione finanziaria ed economica, e i successivi documenti di rendicontazione nonché gli atti ad essi connessi, nei limiti previsti dalla normativa vigente;


d) promuove ed organizza le attività di ricerca;

e) propone il regolamento di Dipartimento, entro tre mesi dalla sua costituzione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, e le sue eventuali, successive modifiche;

f) delibera sull'afferenza al Dipartimento dei docenti;

g) delibera, anche in considerazione del sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, i criteri per la valutazione dipartimentale delle attività di ciascun docente;

h) autorizza la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio;



i) approva, nel rispetto della programmazione triennale delle attività dipartimentali e sentiti i consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le proposte al consiglio di amministrazione di avvio di procedure di valutazione comparativa per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), del presente statuto;

j) approva, sentiti i consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le proposte al consiglio di amministrazione di attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le modalità previste da apposito regolamento, approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

k) autorizza l'attivazione delle procedure per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

l) propone agli organi competenti la istituzione, la attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio e scuole di dottorato di ricerca;

m) approva la costituzione dei consigli di corsi di laurea e di laurea magistrale e delibera, acquisito il parere degli interessati, sulla afferenza dei professori e dei ricercatori ai predetti corsi di studio, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento didattico di Ateneo;

n) approva i manifesti dei corsi di studio proposti dai consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale ed organizza le attività didattiche conseguenti, compresa la attribuzione dei carichi didattici obbligatori;

o) autorizza il conferimento di incarichi, a titolo gratuito o a titolo oneroso, per lo svolgimento di attività di insegnamento e per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, nel rispetto della legge, previa approvazione di una programmazione didattica che preveda, prioritariamente, la copertura degli insegnamenti di base e caratterizzanti e la verifica della relativa compatibilità finanziaria;

p) adotta i provvedimenti necessari al funzionamento del Dipartimento ed assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento dei corsi di studio attivi presso il Dipartimento;

q) anche su proposta degli studenti, promuove ed organizza attività culturali, formative e di orientamento destinate agli studenti;

r) esprime parere vincolante in merito ai congedi per motivi di studio dei docenti;

s) esprime parere obbligatorio al rettore per la autorizzazione a svolgere funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati che non hanno scopo di lucro da parte dei professori e dei ricercatori a tempo pieno, e sul loro collocamento in aspettativa senza assegni;

t) esercita tutte le altre attribuzioni espressamente previste dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

Art. 16.

Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale sono costituiti dai professori di ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono.

Per più corsi di laurea e di laurea magistrale fra loro culturalmente affini è possibile costituire un unico consiglio.

Ai consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale partecipano, inoltre, i rappresentanti degli studenti, in una misura percentuale pari al dieci per cento dei professori di ruolo e dei ricercatori che afferiscono al corso di laurea o al corso di laurea magistrale.

I rappresentanti degli studenti sono eletti tra gli studenti iscritti al corso di laurea o al corso di laurea magistrale per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.

Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici e vengono adeguate all'inizio di ogni anno accademico.

Le procedure di elezione delle rappresentanze degli studenti e le modalità di adeguamento delle stesse sono definite nel regolamento generale di Ateneo.

Ai consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale partecipa, altresì, con voto consultivo, il responsabile della struttura che svolge le funzioni di supporto amministrativo alla didattica.

Possono essere invitati alle adunanze del consiglio, con voto consultivo e limitatamente alla organizzazione delle attività didattiche, i docenti incaricati dei corsi di insegnamento.

2. Il consiglio elegge, fra i professori di ruolo che vi fanno parte, il presidente, che dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Le modalità di elezione del presidente sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

3. Le modalità di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori ai corsi di laurea e di laurea magistrale sono disciplinate dal regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 15, comma 2, lettera m), del presente statuto e fermo restando quanto previsto in materia dalla normativa vigente.

4. Ciascun consiglio:

a) cura le attività didattiche e vigila sul loro svolgimento;

b) propone al consiglio di Dipartimento il manifesto degli studi dei corsi di laurea o dei corsi di laurea magistrale di sua competenza;

c) formula, in conformità alla legge, al regolamento didattico di Ateneo e al regolamento di Dipartimento, proposte su tutti gli atti che ordinano e disciplinano la didattica dei propri corsi di laurea o di laurea magistrale;

d) acquisisce il parere della commissione didattica paritetica sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi;

e) propone la stipula di contratti, a titolo gratuito o a titolo oneroso, per lo svolgimento di attività di insegnamento, e per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;

f) propone al consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse destinate alla incentivazione della didattica;

g) propone al consiglio di Dipartimento la copertura dei carichi didattici;

h) provvede all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche dei corsi assolvendo a tutti gli impegni e agli obblighi previsti dai regolamenti che disciplinano la materia;

i) collabora al perfezionamento delle procedure di valutazione della didattica;

j) approva i piani di studio degli studenti e cura tutti gli adempimenti connessi alla loro carriera;

k) assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento e di quelle relative alla internazionalizzazione;

l) adotta ogni misura per l'incremento della qualità dei corsi;

m) svolge le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente;

n) esprime pareri al consiglio di Dipartimento in ordine all'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia ed alla attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Il presidente convoca e presiede il consiglio, cura l'attuazione delle sue deliberazioni, e può essere delegato all'esercizio di funzioni proprie del consiglio.

Art. 17.

Giunta del Dipartimento

1. La giunta, ove prevista dal regolamento di Dipartimento, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge compiti istruttori e propositivi rispetto al consiglio di Dipartimento.

La composizione, le modalità di designazione dei membri della giunta e il suo funzionamento sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

2. I membri della giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

Art. 18.

Comitato per la didattica

1. Il comitato per la didattica, ove previsto dal regolamento di Dipartimento, è costituito dai presidenti dei consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che afferiscono al Dipartimento ed è presieduto dal direttore del Dipartimento o da un suo delegato.



Il funzionamento del comitato per la didattica è disciplinato dal regolamento di Dipartimento.

2. Il comitato per la didattica formula proposte ed esprime pareri al fine di soddisfare le necessità di coordinamento delle attività didattiche.

Ulteriori compiti e funzioni del comitato per la didattica possono essere individuati dal regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.

Comitato per la ricerca

1. Il comitato per la ricerca, ove previsto dal regolamento di Dipartimento, è presieduto dal direttore del Dipartimento, è composto da un eguale numero di professori ordinari, associati e ricercatori.

I componenti del comitato per la ricerca sono eletti dal consiglio di Dipartimento secondo le modalità definite dal regolamento di Dipartimento.

In ogni caso, possono far parte del comitato per la ricerca esclusivamente i docenti che abbiano un *curriculum* scientifico adeguato.

2. Il comitato per la ricerca supporta il direttore di Dipartimento nelle funzioni di coordinamento e di valutazione della ricerca, e, in particolare:

a) esprime pareri e formula proposte per il monitoraggio, la rilevazione della qualità e la valutazione delle attività di ricerca, nonché per la adozione di conseguenti, appropriate misure finalizzate ad incrementarne la quantità e la qualità;

b) esprime pareri per la valutazione delle attività di ricerca e dei compiti organizzativi dei singoli professori e ricercatori.

3. Ulteriori compiti e funzioni del comitato per la ricerca possono essere individuati dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 20.

Commissione didattica paritetica

1. La commissione didattica paritetica è composta da docenti e studenti in pari numero.

2. Della commissione didattica paritetica fanno parte almeno un docente di ruolo e un rappresentante eletto dagli studenti per ciascun consiglio di corso di laurea e di laurea magistrale attivo presso il Dipartimento, nonché per ciascun corso di studio facente parte di consigli unici.

Nell'ipotesi di consiglio di corso di laurea magistrale a ciclo unico, fanno parte della commissione didattica paritetica almeno due docenti e due rappresentanti degli studenti.

3. Le modalità di nomina dei componenti e il funzionamento della commissione didattica paritetica sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

4. La commissione didattica paritetica elegge il presidente tra i docenti che vi fanno parte.

5. La commissione didattica paritetica:

a) esprime pareri sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi;

b) esprime pareri valutativi sulla attività didattica ed avanza proposte migliorative, con particolare riguardo agli indicatori di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica;

c) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dei servizi agli studenti;

d) formula pareri sulla istituzione, attivazione e soppressione dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

Capo III

ALTRI CORSI DI STUDIO

Art. 21.

Corsi di specializzazione

1. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti ed attivati esclusivamente in applicazione di specifiche disposizioni normative.

2. La istituzione e la attivazione dei corsi di specializzazione è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli dei Dipartimenti interessati, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del senato accademico.

3. Le modalità di attivazione e di funzionamento dei corsi di specializzazione sono disciplinate, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti dei singoli corsi.

Art. 22.

Corsi e scuole di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso le istituzioni universitarie ed enti pubblici o privati, attività di ricerca e di alta formazione.

2. La istituzione e la attivazione dei corsi di dottorato di ricerca è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli dei Dipartimenti interessati, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del senato accademico.

3. L'Università può costituire o partecipare a corsi di dottorato di ricerca, sia nazionali che internazionali.

4. Le modalità di attivazione e di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca sono definite, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, dal regolamento didattico di Ateneo e dal regolamento di Ateneo per la istituzione e la organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca che, in ogni caso, devono prevedere e disciplinare la partecipazione di una rappresentanza dei dottorandi negli organi collegiali dei corsi di dottorato.

5. Al fine di favorire una migliore organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, l'Università può istituire ed attivare una o più scuole di dottorato.

Le scuole di dottorato possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

6. La istituzione e la attivazione delle scuole di dottorato di ricerca è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli dei Dipartimenti interessati, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del senato accademico.

Art. 23.

Master universitari

1. I corsi di master universitario sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale.

Essi possono essere di primo e di secondo livello.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di master universitario è deliberata dal consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli dei Dipartimenti interessati, inclusiva dei relativi ordinamenti didattici, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del senato accademico.

3. Le modalità di istituzione, di attivazione e di funzionamento dei corsi di master universitario sono definite, per quanto non previsto dalla vigente normativa, dal regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento per la disciplina dei corsi di master universitario di primo e di secondo livello e dai regolamenti dei singoli corsi.

Capo IV

ALTRI CENTRI E STRUTTURE

Art. 24.

Struttura di raccordo e centri interuniversitari

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli dei Dipartimenti interessati e previo parere del senato accademico, può istituire ed attivare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo, strutture di raccordo tra due o più Dipartimenti, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione comune dei relativi servizi.

Le modalità di funzionamento delle strutture di raccordo sono definite dal regolamento generale di Ateneo.



2. Oltre alle strutture di cui al comma 1, possono essere istituiti centri, consorzi e Dipartimenti interuniversitari con altri Atenei.

La loro istituzione e il loro funzionamento sono disciplinati da apposite convenzioni, approvate con le modalità definite nell'art. 34, comma 3, lettera p), del presente statuto.

3. Per ogni struttura di raccordo è, in ogni caso, prevista:

a) la presenza di un organo collegiale, composto dai direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla struttura, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura complessivamente pari al quindici per cento dei componenti dei consigli dei medesimi Dipartimenti e da docenti scelti tra i presidenti e/o i coordinatori dei corsi di studio;

b) la figura del presidente, che viene eletto dall'organo collegiale di cui alla lettera a), tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno che afferiscono alla struttura, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 25.

Biblioteche, laboratori e centri di servizio

Il sistema bibliotecario di Ateneo si configura come un insieme coordinato e integrato di servizi, funzionali alle esigenze didattiche e scientifiche delle diverse aree disciplinari presenti nelle strutture didattiche e di ricerca, ed è volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università.

2. Il sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dalle biblioteche istituite presso l'Ateneo, e concorre alla diffusione e valorizzazione della sua produzione scientifica.

Esso è organizzato in forma centralizzata e le funzioni vengono stabilite dal regolamento per la disciplina del sistema bibliotecario di Ateneo previsto dall'art. 6, lettera j), del presente statuto.

3. Possono, inoltre, essere costituiti centri di servizio di interesse per l'Ateneo, per il perseguimento delle finalità istituzionali, con autonomia gestionale e amministrativa.

La costituzione è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del senato accademico. All'atto della costituzione è approvato il regolamento di funzionamento proposto dal rettore che definisce gli organi, le funzioni fondamentali, le forme di attivazione e di gestione e il grado di autonomia gestionale secondo linee guida approvate dal consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico.

4. Il sistema dei laboratori di Ateneo, costituito dai singoli laboratori di didattica di ricerca e dal centro linguistico di Ateneo, garantisce il necessario supporto alle attività didattiche e di ricerca ed alla erogazione dei relativi servizi.

5. L'Università può aderire a programmi di servizi bibliotecari e di laboratorio interuniversitari.

Capo V

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 26.

Persone giuridiche strumentali

1. L'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni legislative che disciplinano le assunzioni di personale e la acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni e del proprio ordinamento interno, può prevedere e disciplinare la costituzione e la partecipazione a persone giuridiche, al fine di attivare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività didattiche, di attività finalizzate alla ricerca applicata e di altre attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica, nonché per acquisire beni e servizi alle migliori condizioni di mercato.

2. Possono, inoltre, essere costituiti centri di studio con finalità di ricerca in specifiche tematiche dotati di regolamento e organi interni.

3. La costituzione e la partecipazione a persone giuridiche e a centri di studio è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del senato accademico.

TITOLO III *ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO*

Capo I *DISPOSIZIONI PRELIMINARI*

Art. 27.

Organi

1. Sono organi dell'Ateneo:

- a) il rettore;
- b) il senato accademico;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il nucleo di valutazione;
- e) il collegio dei revisori dei conti;
- f) il direttore generale.


Capo II *RETTORE*

Art. 28.

Funzioni e prerogative del rettore

1. Il rettore:

- a) è il legale rappresentante dell'Università;
- b) esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di garanzia delle attività scientifiche e didattiche, assicurando, in particolare, che le azioni e le decisioni di tutti gli organi di Ateneo siano conformi alla legge, al presente statuto, alla carta etica e ai regolamenti, e coerenti con le finalità dell'Ateneo;
- c) cura il perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
- d) convoca e presiede il senato accademico ed il consiglio di amministrazione;
- e) nei casi di necessità e di urgenza, debitamente motivati, adotta le decisioni non programmatiche di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sottoponendoli ai rispettivi organi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
- f) provvede alla attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei Dipartimenti, su delibera del consiglio di amministrazione e previo parere obbligatorio del senato accademico;
- g) provvede alle nomine, alle designazioni e alla revoca dei rappresentanti di Ateneo in enti, aziende, istituzioni e persone giuridiche, pubbliche o private, o per la conduzione di attività in collaborazione con altri soggetti;
- h) propone al consiglio di amministrazione l'attribuzione e la revoca dell'incarico del direttore generale, sentito il senato accademico;
- i) autorizza i docenti a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, e provvede sulla loro collocazione in aspettativa senza assegni, previa acquisizione, in entrambi i casi, del parere obbligatorio del consiglio del Dipartimento interessato;
- j) autorizza, a norma di legge e previo parere vincolante del consiglio del Dipartimento, i congedi per motivi di studio e di ricerca, nonché quelli per lo svolgimento di esclusiva attività di ricerca scientifica;
- k) stipula, a norma di legge, contratti per attività di insegnamento, su proposta del consiglio di Dipartimento interessato;
- l) sottopone al consiglio di amministrazione, dopo aver acquisito il parere del senato accademico, il Documento di programmazione triennale di Ateneo, i bilanci di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo, il Piano della *performance*, la relazione sulla performance, la programmazione triennale per la trasparenza e la integrità, il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i relativi aggiornamenti;



m) avvia i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, sentito il collegio di disciplina, commina le sanzioni disciplinari non superiori alla censura;

n) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

2. Il rettore, nel rispetto degli atti di programmazione del consiglio di amministrazione e del senato accademico, ha potere di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore generale e ne valuta l'attività, proponendo la revoca del suo incarico al consiglio di amministrazione mediante apposita procedura disciplinata nel regolamento generale di Ateneo. In caso di inerzia o di ritardo nella adozione di atti dovuti di competenza del direttore generale, il rettore può fissare un termine perentorio entro il quale questi deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il consiglio di amministrazione può nominare un commissario «ad acta».

3. Al rettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 29.

Elezioni del rettore e sfiducia

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio a tempo pieno presso le università italiane; le modalità per la presentazione delle candidature sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

2. Il rettore dura in carica sei anni accademici, e non è rieleggibile.

3. L'elettorato attivo per le elezioni del rettore spetta:

a) a tutti i professori di ruolo;

b) a tutti i ricercatori a tempo indeterminato ed ai ricercatori a tempo determinato nei limiti di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), del presente statuto;

c) al personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato e a tempo indeterminato, con voto pesato al 25%;

d) ai rappresentanti degli studenti nei consigli di Dipartimento, in senato accademico ed in consiglio di amministrazione.

4. Il corpo elettorale è convocato dal decano dei professori di prima fascia o, in caso di sua coincidenza con il rettore, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo. Il decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del rettore. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di luglio. Il predetto avviso deve contenere il calendario delle elezioni con la previsione di quattro votazioni.

5. Nelle prime tre votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti. Tali votazioni sono valide se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

6. Nell'eventuale quarta votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età.

Tale votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

7. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano, è nominato con le modalità previste dalla legge, ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

8. Il senato accademico, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale di cui al comma 3 una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

9. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore è approvata dal corpo elettorale di cui al comma 3, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti, a seguito di apposita consultazione indetta dal decano dell'Ateneo entro novanta giorni dalla approvazione della proposta di mozione di sfiducia.

10. Qualora il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del decano, che procede ai sensi del comma 11.

11. In ogni caso di anticipata cessazione, le funzioni del rettore sono assunte, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal decano dei professori di ruolo di prima fascia ed il consiglio di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo rettore, tranne nei casi in cui sia necessario ottemperare ad adempimenti di legge o sussistano comprovate ragioni di necessità e di urgenza. Il decano dei professori di ruolo di prima fascia provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il

sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di convocazione è inviato almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. La carica è assunta all'atto della nomina ed il rettore resta in carica per l'anno in corso e per i cinque anni accademici successivi.

Art. 30.

Pro-rettore e delegati

1. Il rettore può nominare un pro-rettore tra i professori di prima fascia a tempo pieno. In caso di assenza o impedimento del rettore, il pro-rettore ne esercita le funzioni secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di nomina.

2. Al pro-rettore è corrisposta una indennità di carica nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

3. Il rettore può delegare proprie funzioni a professori e a ricercatori di ruolo a tempo indeterminato dell'Università.

Capo III

SENATO ACCADEMICO

Art. 31.

Senato accademico: composizione

1. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) tre membri eletti tra i direttori di Dipartimento;

c) sei membri eletti tra i professori di prima e seconda fascia e tra i ricercatori;

d) un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo;

e) due rappresentanti degli studenti.

2. Alle adunanze del senato accademico partecipa il direttore generale, con voto consultivo e con le funzioni di segretario verbalizzante.

3. Qualora il numero dei Dipartimenti sia superiore a tre, i membri del senato accademico di cui al comma 1, lettera b), sono eletti tra i direttori di Dipartimento, nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo.

4. I componenti di cui al comma 1, lettera c), sono eletti da tutti i docenti, secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo e, comunque, in modo tale da garantire l'elezione di due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori.

5. Il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo è eletto direttamente da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo e partecipa con voto consultivo alle riunioni del nucleo di valutazione di Ateneo.

6. I rappresentanti degli studenti sono eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo. Il loro mandato ha durata biennale, rinnovabile per una sola volta.

7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, i membri elettivi del senato accademico:

a) debbono essere docenti di ruolo a tempo pieno;

b) durano in carica tre anni accademici;

c) sono rieleggibili immediatamente una sola volta.


Al direttore di Dipartimento non elettivo che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica, subentra il suo successore, a partire dalla prima seduta del senato accademico successiva alla sua nomina.

8. Nel rispetto dei principi fissati dal regolamento generale di Ateneo, il senato accademico disciplina il proprio funzionamento con apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che deve, tra l'altro, prevedere espressamente:

a) il divieto per i suoi componenti:

1) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quelle di rettore e di direttore di Dipartimento;

2) di essere componente di altri organi dell'ateneo, fatta eccezione per il consiglio di Dipartimento;



3) di ricoprire il ruolo di direttore, presidente e membro del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;

4) di rivestire ogni incarico di natura politica per la intera durata del mandato;

5) di ricoprire la carica di rettore, pro-rettore o di far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

6) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero della istruzione, della università e della ricerca e nella Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca;

b) la decadenza per i componenti del senato accademico che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo.

Art. 32.

Senato accademico: compiti e funzioni

1. Il senato accademico è l'organo di impulso per il coordinamento, la programmazione e lo sviluppo dell'Università in ordine alla didattica, all'alta formazione e alla ricerca, ed esercita, sulle relative attività, funzioni propositive, consultive, di vigilanza e di controllo.

2. In relazione alle proprie prerogative, il senato accademico:

a) previo parere del consiglio di amministrazione, approva il regolamento generale di Ateneo ed i restanti regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi il regolamento didattico di Ateneo e quelli di competenza dei Dipartimenti, delle strutture di raccordo e dei centri interuniversitari, nonché il codice etico e le sue modifiche;

b) stabilisce il calendario accademico;

c) sovrintende alle attività ed ai servizi didattici e per la ricerca;

d) sentiti i consigli di Dipartimento interessati e previo parere del consiglio di amministrazione, programma gli accessi ai corsi di studio;

e) determina i criteri generali per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;

f) assegna le classi ed i relativi corsi di studio ai Dipartimenti, sentito il nucleo di valutazione di Ateneo;

g) promuove e coordina tutte le attività di ricerca;

h) dirime eventuali controversie in ordine alle richieste di «afferenza» dei docenti, sentiti i competenti consigli di Dipartimento e gli interessati;

i) formula proposte al consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da destinare ai Dipartimenti per la organizzazione e la gestione dei laboratori, sia Dipartimentali che interdipartimentali;

j) valuta comparativamente le manifestazioni di interesse di cui all'art. 33, comma 6, del presente statuto, proponendo al rettore le nomine conseguenti ed il rinnovo della nomina per i membri già individuati;

k) nomina i componenti del collegio di disciplina, secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo;

l) su proposta del rettore decide sulle violazioni al codice etico che non rientrino nella competenza del collegio di disciplina;

m) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

3. Nell'ambito delle sue funzioni consultive, il senato accademico esprime parere obbligatorio, ma non vincolante:

a) sul Documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte avanzate dai Dipartimenti e delle apposite relazioni del nucleo di valutazione di Ateneo;

b) sui bilanci di previsione, annuali e triennali;

c) sulla assegnazione e sulla ripartizione di tutte le risorse finanziarie stanziare in bilancio, fatti salvi i casi in cui il senato accademico è chiamato, in merito, ad esprimere parere vincolante;

d) sui Documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo previsti sia dalle vigenti disposizioni legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

e) sull'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

f) sul piano edilizio di Ateneo;

g) sulla nomina del direttore generale;

h) su ogni altro atto per il quale il suo parere sia espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente;

i) alla istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;

j) alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti;

k) alle proposte dei consigli di Dipartimento per l'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia e la attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

l) ai protocolli di intesa, agli accordi di programma, agli accordi e alle convenzioni quadro, agli accordi di cooperazione didattica e scientifica e a qualsiasi altro atto convenzionale o contrattuale che abbia ad oggetto attività didattiche, formative e di ricerca.

4. Nell'ambito delle sue funzioni consultive, il senato accademico esprime, altresì, parere in merito:

a) ai documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno del personale docente e ricercatore previsti dalle vigenti disposizioni legislative e alla copertura di posti di professore e di ricercatore;

b) alla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare ai Dipartimenti per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché quelle da attribuire al sistema bibliotecario di Ateneo;

c) alla ripartizione tra i dipartimenti delle risorse finanziarie destinate al conferimento degli incarichi di insegnamento mediante supplenze o contratti di docenza ovvero alla attivazione di altre forme di supporto alla didattica;

d) alla ripartizione dei fondi destinati al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione.

Capo IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33.

Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il consiglio di amministrazione, costituito con decreto del rettore, è così composto:

a) il rettore, che lo presiede;

b) un rappresentante eletto tra gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo;

c) due componenti scelti dal rettore, sentito il senato accademico, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di una esperienza professionale di elevato livello, con particolare riguardo alla qualificazione scientifica e culturale, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;


d) quattro componenti designati o scelti dai docenti dell'ateneo, secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo, che dovranno, tra l'altro, prevedere la designazione o la scelta di almeno un componente per ciascuna delle tre fasce di docenza e garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;

e) un componente scelto da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalità definite dal regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

2. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito ed esercita le sue funzioni nel rispetto di quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo e dura in carica tre anni.

3. Alle adunanze del consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale, con voto consultivo e con le funzioni di segretario verbalizzante.

4. Il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione di cui all'art. 33, comma 1, lettere c), d) ed e), dura tre anni e può essere rinnovato una sola volta, mentre il mandato del rappresentante degli studenti in seno al consiglio di amministrazione dura due anni e non è rinnovabile.



5. Nel rispetto dei principi fissati dal regolamento generale di Ateneo, il consiglio di amministrazione disciplina il proprio funzionamento con apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che deve, tra l'altro, prevedere espressamente:

a) il divieto per i suoi componenti:

1) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quelle di rettore e di direttore di Dipartimento;

2) di essere componente di altri organi dell'ateneo, fatta eccezione per il consiglio di Dipartimento;

3) di ricoprire il ruolo di direttore, presidente e membro del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione;

4) di rivestire ogni incarico di natura politica per la intera durata del mandato;

5) di ricoprire la carica di rettore, pro-rettore o di far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

6) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero della istruzione, della università e della ricerca e nella Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca;

b) la decadenza per i componenti del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo.

6. Eventuali compensi o indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinati dal medesimo consiglio, sentito il senato accademico, nel rispetto delle modalità di attribuzione stabilite dal regolamento di Ateneo per la amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 34.

Consiglio di amministrazione: compiti e funzioni

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo strategico, di coordinamento, di programmazione finanziaria e di sviluppo dell'Università.

2. Il consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, approva il documento di programmazione triennale di Ateneo.

3. In particolare, il consiglio di amministrazione, nel rispetto del documento di programmazione di cui al comma 2:

a) approva, previo parere del nucleo di valutazione di Ateneo e del senato accademico, la istituzione, la attivazione, la modifica e la soppressione di corsi e sedi;

b) approva, previo parere del senato accademico, i bilanci di previsione annuale e triennale, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo, con le annesse documentazioni, nonché gli strumenti di rendicontazione sociale, ambientale o di sostenibilità;

c) approva, previo parere del senato accademico, e nel rispetto della normativa vigente, il piano edilizio di Ateneo, di durata triennale, ripartendo le risorse all'uso stanziato tra gli interventi attuativi in esso previsti;

d) approva, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, la struttura organizzativa dell'Ateneo e gli organici del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo;

e) approva, previo parere del senato accademico, i documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale docente e ricercatore previsti dalle vigenti disposizioni legislative;

f) approva, previo parere del senato accademico, i documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo previsti sia dalle vigenti disposizioni legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

g) approva annualmente, su proposta del rettore, il Piano della *performance* e le sue modifiche, contenente gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale con qualifica dirigenziale ed i relativi indicatori;

h) adotta, su proposta del rettore, la relazione annuale sulla *performance* e la invia al nucleo di valutazione di Ateneo per la validazione;

i) determina, previo parere del senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

j) delibera, previo parere del nucleo di valutazione e del senato accademico, in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti, sulla base di un appropriato progetto scientifico e didattico;

k) delibera, previo parere del senato accademico, sulla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare ai Dipartimenti per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché quelle da attribuire al sistema bibliotecario di Ateneo;

l) delibera, previo parere del senato accademico, sulla ripartizione tra i dipartimenti delle risorse destinate al conferimento degli incarichi di insegnamento mediante supplenze o contratti di docenza ovvero alla attivazione di altre forme di supporto alla didattica;

m) delibera, previo parere del senato accademico, sulla ripartizione dei fondi destinati al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione;

n) delibera, previo parere del senato accademico, sulla assegnazione e sulla ripartizione di tutte le risorse finanziarie stanziato in bilancio;

o) approva, previo parere del senato accademico, le proposte dei consigli di Dipartimento per l'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia e la attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

p) autorizza, previo parere vincolante del senato accademico, la stipula di protocolli di intesa, accordi di programma, accordi e convenzioni quadro, accordi di cooperazione didattica e scientifica e qualsiasi altro atto convenzionale o contrattuale dell'ateneo che abbia ad oggetto attività didattiche, formative e di ricerca.

4. Il consiglio di amministrazione, in composizione priva dei rappresentanti degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina, adotta i provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinari, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio.

5. Il consiglio di amministrazione, inoltre:

a) delibera, su proposta del rettore, il conferimento o la revoca dell'incarico di direttore generale, approvando il relativo contratto;

b) approva, su proposta del nucleo di valutazione di Ateneo, la valutazione annuale del direttore generale e la relativa attribuzione del trattamento economico accessorio collegato ai risultati conseguiti;

c) adotta, su proposta del rettore, la programmazione triennale per la trasparenza e la integrità, da aggiornare annualmente;

d) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università;

e) delibera sulla accettazione di lasciti e donazioni;

f) su richiesta del direttore generale, può deliberare in ordine alle liti e alle transazioni, nominando, eventualmente, avvocati e difensori;

g) approva il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed il regolamento di Ateneo per il controllo di gestione;

h) trasmette al Ministero della istruzione, della università e della ricerca ed al Ministero della economia e delle finanze i bilanci di previsione, annuale e triennale, ed il conto consuntivo;

i) esprime parere sui regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi il regolamento didattico di Ateneo e quelli di competenza dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali e interuniversitari, nonché sul codice etico e sulle sue modifiche;

j) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

Capo V

ALTRI ORGANI DI ATENEO

Art. 35.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è composto da cinque membri:

a) un professore di ruolo dell'ateneo, designato dal senato accademico;

b) un rappresentante degli studenti, eletto tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo;



c) tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione, nominati dal rettore sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione.

2. Almeno due dei tre componenti del nucleo di valutazione di Ateneo di cui al comma 1, lettera c), devono essere scelti tra studiosi ed esperti, anche in ambito non accademico, nel campo del governo e della gestione, della valutazione della efficacia, della efficienza e della economicità della azione amministrativa e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

3. I membri del nucleo di valutazione non devono ricoprire, ovvero aver ricoperto, incarichi di natura politica nei tre anni precedenti l'assunzione della carica e non devono, altresì, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con l'ateneo.

4. Il professore di ruolo dell'Ateneo svolge le funzioni di coordinatore del nucleo di valutazione.

5. I *curricula* dei membri del nucleo di valutazione sono resi pubblici secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo.

6. Alle sedute del nucleo di valutazione di Ateneo partecipa, con voto consultivo, anche il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo come individuato nell'art. 31, comma 5, del presente statuto.

7. Il nucleo di valutazione di Ateneo è nominato dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione.

8. Il nucleo di valutazione di Ateneo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per più di due mandati, ad eccezione del rappresentante degli studenti, il cui mandato ha durata biennale e non è rinnovabile.

9. Il nucleo di valutazione di Ateneo:

a) svolge, in raccordo con le attività della Agenzia nazionale per la valutazione delle Università e della ricerca, le funzioni di organismo indipendente di valutazione della *performance* di Ateneo, così come definite dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dalla normativa vigente in materia, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'ateneo, in piena autonomia e con proprie modalità organizzative, il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale;

b) svolge la funzione di verifica della qualità e della efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni didattiche paritetiche;

c) svolge la funzione di verifica delle attività di ricerca svolte dai Dipartimenti;

d) svolge la funzione di verifica della congruità dei *curricula* scientifici o professionali dei titolari dei contratti per lo svolgimento di incarichi di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

e) svolge tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente e dal presente statuto.

10. Il nucleo, in coerenza con il sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, anche con l'apporto di autorevoli studiosi del settore scientifico-disciplinare di riferimento, effettua la valutazione definitiva sulla istanza presentata da ciascun professore e ricercatore destinatario di una valutazione negativa da parte del Dipartimento al quale afferisce.

11. Il funzionamento del nucleo di valutazione di Ateneo è disciplinato dal regolamento generale di Ateneo, che prevede, in particolare, la procedura di valutazione del direttore generale, le incompatibilità e le modalità di partecipazione dei componenti alle deliberazioni.

12. L'Università assicura al nucleo di valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, anche mediante una struttura tecnica con proprio personale tecnico ed amministrativo, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

13. Il nucleo di valutazione di Ateneo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione agli organi competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

14. Ai membri del nucleo di valutazione di Ateneo è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, e salva diversa disposizione di legge, non modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.

Art. 36.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero della istruzione, della università e della ricerca.

2. Nessun componente del collegio dei revisori dei conti deve avere rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Università fino ai cinque anni successivi alla scadenza del proprio mandato ed almeno due dei membri effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

3. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione.

4. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

5. Compiti, modalità di funzionamento e di attribuzione dei compensi per il collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

6. Salvo il disposto del comma 5, il compenso ai membri del collegio dei revisori dei conti è determinato dal consiglio di amministrazione, e salva diversa disposizione di legge, non è modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.

Art. 37.

Garante degli studenti

1. Il garante degli studenti è nominato dal rettore, con il consenso dell'interessato e sentito il senato accademico, sulla base di una lista di personalità accademiche contenente almeno tre nominativi, proposta dal consiglio degli studenti.

2. Modalità di designazione, compiti e funzioni del garante degli studenti sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

3. Il garante degli studenti dura in carica per quattro anni accademici e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Il garante degli studenti assiste gli studenti nell'esercizio dei propri diritti, esamina eventuali reclami e vigila sul corretto svolgimento della azione amministrativa, segnalando ai competenti organi accademici atti o comportamenti che possano violare o, comunque, pregiudicare i diritti degli studenti universitari, con particolare riguardo all'esercizio, nel rispetto della vigente normativa, del diritto di accesso dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo ai dati necessari alla esplicazione dei compiti ad essi attribuiti.

5. Il garante degli studenti, che nell'esercizio delle sue funzioni può eseguire tutti gli accertamenti ritenuti necessari, informa periodicamente il rettore del proprio operato e investe delle singole questioni, una volta conclusa la fase istruttoria, gli organi accademici competenti.

6. Gli studenti che presentano reclami al garante degli studenti hanno diritto a mantenere l'anonimato.

Capo VI


COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 38.

Collegio di disciplina

1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti professori e ricercatori, la fase istruttoria del procedimento e il parere conclusivo sono di competenza di un collegio di disciplina, composto da professori e ricercatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno.

Il collegio di disciplina svolge la propria attività sulla base di relazioni e referti predisposti dalla competente unità organizzativa della amministrazione centrale, che assicura, ove necessario, anche il supporto alle riunioni del collegio, svolgendo le funzioni di segreteria e di redazione dei processi verbali.



2. Il collegio di disciplina esercita le proprie competenze in conformità e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia disciplinare.

3. Il collegio di disciplina è costituito da tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, così articolate:

a) la prima sezione è formata da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari;

b) la seconda sezione è formata da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati;

c) la terza sezione è formata da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori.

4. I componenti del collegio di disciplina sono designati dal senato accademico, con voto riservato ai soli professori e ricercatori che ne fanno parte, e sono nominati con decreto rettorale.

5. I componenti del collegio di disciplina durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

6. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, congiuntamente, professori e ricercatori, il collegio svolgerà le sue funzioni «a sezioni riunite», con la presenza di tutti i componenti delle sezioni competenti.

7. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo.

8. In caso di seduta «a sezioni riunite», la presidenza del collegio spetta al decano di fascia più elevata.

9. In caso di assenza o di impedimento di un componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo.

10. In caso di rinvio del procedimento a una nuova seduta, il collegio di disciplina prosegue la propria attività, fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.

11. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del componente più anziano in ruolo.

12. Il collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

Art. 39.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo ed è composto dai rappresentanti degli studenti che sono componenti del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei consigli di Dipartimento e delle commissioni didattiche paritetiche.

Compiti e modalità di funzionamento del consiglio degli studenti sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il consiglio degli studenti può:

a) chiedere l'inserimento, a maggioranza assoluta dei componenti, di argomenti da iscriverne nell'ordine del giorno delle sedute del senato accademico e del consiglio di amministrazione, relativamente a tematiche di interesse generale degli studenti;

b) formulare proposte sulle modalità di organizzazione e di erogazione dei servizi destinati agli studenti;

c) formulare proposte sugli interventi di attuazione del diritto allo studio, sulle variazioni di tasse e contributi a carico degli studenti e sulla erogazione di borse e sussidi agli studenti;

d) formulare proposte sulle iniziative ricreative, culturali, sociali e sportive riservate agli studenti;

e) formulare proposte in merito alla disciplina delle collaborazioni degli studenti alle attività di supporto alla didattica e alla ricerca, ai servizi e al diritto allo studio;

f) proporre iniziative in ordine ad attività e servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.

Capo VII GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 40.

Funzioni di amministrazione e di gestione

1. In conformità al principio generale della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di amministrazione e gestione, spetta al direttore generale ed ai dirigenti, in attuazione degli obiettivi fissati, dei programmi definiti e delle direttive impartite dagli organi di governo, ciascuno per la parte di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e nell'ambito delle risorse disponibili, l'adozione degli atti, dei contratti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che impegnano l'Università verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, e l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati.

2. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività degli uffici cui sono preposti, della loro gestione e dei relativi risultati.

Art. 41.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il parere del senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. L'incarico di direttore generale, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, secondo le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro, non può essere rinnovato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato mediante le risultanze del sistema di valutazione, ovvero di inosservanza delle direttive degli organi di governo dell'ateneo.

3. Per i casi di cui al comma 2 di particolare gravità, l'incarico di direttore generale può essere revocato, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, con motivata delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico ed il nucleo di valutazione di Ateneo, integrato nella sua composizione da un dirigente di ruolo di altra istituzione universitaria.

4. Il direttore generale:

a) attua i piani e i programmi approvati e le direttive impartite dagli organi di governo dell'Ateneo;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi di governo dell'Ateneo e collabora alla predisposizione degli atti regolamentari, in particolare per quanto attiene ai profili tecnico-giuridici e alla chiarezza ed alla semplicità delle disposizioni normative in essi contenute;

c) sovrintende alla struttura organizzativa della amministrazione, esercitando su di essa poteri di supervisione, di coordinamento e di controllo, ed è responsabile della amministrazione e della gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate al suo funzionamento;

d) predispone, trasmettendoli al rettore:

1. i bilanci di previsione annuale e triennale, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo, con le annesse documentazioni;

2. il Piano della *performance* e la relazione sulla *performance*;

3. il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i relativi aggiornamenti;

e) adotta le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità e quelle relative alla direzione e alla organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici;

f) esercita poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, ad eccezione di quelli delegati ai dirigenti;

g) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali;



h) dirige, coordina e controlla le attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia;

i) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;

j) valuta il personale dirigente e non dirigente, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;

k) adotta le misure previste dalla normativa vigente nei confronti dei dirigenti, in caso di accertamento di risultati negativi della attività amministrativa e della gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa;

l) svolge una generale attività di indirizzo, di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico ed amministrativo, anche in relazione agli esiti dei controlli del nucleo di valutazione di Ateneo;

m) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;

n) assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici e adotta tutte le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro;

o) promuove e resiste alle liti che abbiano come parte l'ateneo e attiva le procedure di conciliazione e di transazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 34, comma 5, lettera f), del presente statuto;

p) richiede pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi formulati dagli organi di governo e di controllo sugli atti di propria competenza;

q) sussistendo un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione di un atto ritenuto illegittimo e tenendo, comunque, conto degli interessi dei destinatari, dei cointeressati e dei controinteressati, esercita di ufficio o su denuncia, entro un termine ragionevole, il potere di annullamento, nel rispetto di condizioni e modalità definite nel regolamento generale di Ateneo, fermo restando che tale potere potrà essere comunque esercitato, in ogni tempo e senza tener conto di eventuali interessi in senso contrario, quando dalla accertata illegittimità dell'atto derivi, ovvero sia derivato, un indebito esborso di danaro a carico del bilancio di Ateneo;

r) riferisce periodicamente sulle attività svolte al rettore ed al consiglio di amministrazione e in tutti i casi in cui tali organi lo richiedano o lo ritengano opportuno;

s) svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 42.

Personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. L'Università, nella sua autonomia, definisce, con delibera del consiglio di amministrazione, il fabbisogno triennale del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo, necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con atto del direttore generale ai dirigenti in servizio di ruolo della Università degli studi del Sannio.

3. La valutazione dei dirigenti spetta al direttore generale, secondo le modalità definite dalle vigenti disposizioni legislative e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

4. Gli incarichi di livello dirigenziale sono a tempo determinato e possono essere revocati, con atto del direttore generale, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, per i risultati particolarmente negativi della attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa.

5. Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma possono essere conferiti a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, anche:

a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;

b. a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

6. I dirigenti:

a) curano l'attuazione di programmi, obiettivi, progetti e gestioni ad essi assegnati dal direttore generale;

b) formulano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte e pareri al direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) esercitano tutte le funzioni ad essi delegate dal direttore generale;

d) dirigono, coordinano e controllano le attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ed alla valutazione conseguente.

7. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni normative.

8. Il personale tecnico ed amministrativo svolge, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, le mansioni corrispondenti alle categorie professionali e alle aree funzionali di appartenenza, nell'ambito degli uffici e delle strutture alle quali è assegnato.

Art. 43.

Organismo unico di garanzia

1. L'Ateneo si dota di un organismo unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora nella struttura organizzativa dell'Ateneo e contro le discriminazioni, ai sensi della normativa vigente e della contrattazione collettiva di lavoro.

2. Costituzione, composizione, funzionamento e durata dell'organismo di cui al comma 1 sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44.


Modifiche dello statuto

1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere avanzate dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione e da ciascun consiglio di Dipartimento, con deliberazioni assunte dalla maggioranza assoluta dei votanti.

2. Le modifiche dello statuto devono essere approvate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso del consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza.

3. Dopo la loro approvazione, le modifiche dello statuto vengono sottoposte ai controlli previsti dalla legislazione vigente.

4. In assenza di rilievi, o successivamente al perfezionamento del procedimento di cui al comma 3, le modifiche dello statuto vengono emanate con decreto del rettore e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Art. 45.

Cariche elettive

1. Fatte salve diverse previsioni normative o statutarie, possono ricoprire le cariche accademiche previste dal presente statuto soltanto i docenti a tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

2. Se non diversamente previsto dal presente statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

3. Ai fini della applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di rettore, componente del senato accademico o del consiglio di amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nei medesimi organi alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 46.

Incompatibilità

1. Le cariche di rettore, pro-rettore e direttore di Dipartimento sono incompatibili con qualsiasi altra carica accademica, ad eccezione di quelle che riguardano il senato accademico e, limitatamente al rettore, il consiglio di amministrazione.

2. Non sono compatibili tra loro le cariche di componente del senato accademico e di componente del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per la carica di rettore.

3. Le cariche di garante degli studenti, di componente del nucleo di valutazione di Ateneo e di componente del collegio dei revisori dei conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'ateneo.

4. Le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione di aziende per il diritto allo studio universitario, di consorzi universitari tra enti locali e di fondazioni universitarie sono incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'Ateneo.

Art. 47.

Disciplina dell'attività consultiva

1. Fatte salve eventuali, diverse disposizioni statutarie, in tutti i casi in cui sia previsto il parere di un organo dell'Ateneo, lo stesso deve essere obbligatoriamente reso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato la necessità, per esigenze istruttorie, di differirlo, è possibile procedere indipendentemente dalla sua acquisizione.

Art. 48.

Inizio dell'anno accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto in base alla normativa vigente, l'anno accademico dell'Università degli studi del Sannio ha inizio il 1° novembre.

Art. 49.

Numero minimo di afferenti ai Dipartimenti

1. Qualora in un Dipartimento il numero di docenti scenda al di sotto del minimo stabilito dall'art. 10 del presente statuto, il Dipartimento rimane attivo almeno sino al completamento dell'ultima programmazione approvata dal consiglio di Dipartimento, fermo restando che il termine entro il quale un Dipartimento, che scende al di sotto dei requisiti minimi previsti dalla legge, deve essere disattivato non può essere superiore ad un anno.

2. Il regolamento generale di Ateneo disciplina le conseguenze derivanti dal caso in cui, al termine di cui al comma 1, il numero di docenti sia rimasto al di sotto del minimo stabilito dal citato art. 10.

Art. 50.

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto e le sue eventuali, successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Relativamente alla proroga degli organi collegiali e monocratici in carica, compresi quelli elettivi, fino alla costituzione di quelli previsti dal presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificate ed integrate dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi, in ogni caso, i periodi di «prorogatio» degli organi disciplinati dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 51.

Disciplina transitoria del rinnovo della composizione del consiglio di amministrazione

1. Al fine di armonizzare le disposizioni contenute nell'art. 33, commi 2 e 4, del presente statuto, con quelle contenute nell'art. 30, comma 2, del regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine di durata del consiglio di amministrazione, i componenti del predetto organo di governo, nominati nell'anno 2016, concludono il loro mandato il 31 dicembre 2019.

25A03770

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dymista»

Estratto determina IP n. 522 del 23 giugno 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DYMISTA 137 MICROGRAMME/50 MICROGRAMME/DOZA SPRAY NAZAL SUSPENSIE 120 DOSI dalla ROMANIA con numero di autorizzazione 11003/2018/03, intestato alla società VIATRIS HEALTHCARE LIMITED DAMASTOWN INDUSTRIAL PARK MULHUDDART, DUBLIN 15 DUBLIN (IRLANDA) e prodotto da MEDA PHARMA GMBH & CO. KG BENZSTRASSE 1, BAD HOMBURG, 61352, GERMANIA, da HAUPT PHARMA AMAREG GMBH DONAUSTAUFER STR. 378, RE-

GENSBURG, 93055, GERMANIA, da MADDAUS GMBH, LÜTTICHER STRASSE 5 - 53842 TROISDORF, GERMANIA e da MYLAN HUNGARY KFT. MYLAN UTCA 1, KOMÁROM 2900, UNGHERIA, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, Int. 120 - 80035 Nola NA.

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 048161032 (in base 10) 1FXS88(in base 32).

Forma farmaceutica: spray nasale, sospensione.

Composizione: ciascun grammo di sospensione contiene:

principio attivo: 1.000 microgrammi di azelastina cloridrato e 365 microgrammi di fluticasone propionato;



eccipienti: disodio edetato, glicerolo, cellulosa microcristallina, caramellosa sodica, polisorbato 80, soluzione di benzalconio cloruro, alcol feniletico e acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 048161032.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DYMISTA «137 microgrammi/50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in vetro con 23 g/120 erogazioni.

Codice A.I.C.: 048161032.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03771

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Femara»

Estratto determina IP n. 523 del 23 giugno 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale FEMARA 2,5 MG FILM-COATED TABLETS 30 FILM-COATED TABLETS (3X10) dalla Bulgaria con numero di autorizzazione 20020268, intestato alla società Novartis Europharm Limited, Vista Building, Elm Park, Merriem Road, Dublin 4, Irlanda e prodotto da Novartis Pharma GMBH - Jakov-Lind-Straße 5, TOP 3.05 - 1020 Wien - Austria, da Novartis Pharma S.A.S. - 8 -10 Rue Henri Sainte-Claire Deville - 92500 Rueilmalmaison, Francia, da Novartis Pharma NV/SA - Mediaaan 40/BUS 1 - 1800 Vilvoorde, Belgio, da Novartis Healthcare A/S - Edvard Thomsens Vej 14 - DK-2300 Copenhagen S, Danimarca, da Novartis Finland OY - Metsänneidonkuja 10 - 02130 Espoo, Finlandia, da Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos S.A. - Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, N.º 10E Taguspark, 2740-255 Porto Salvo, Portogallo, da Novartis Farma S.p.a. Via Provinciale Schito 131 - 80058 Torre Annunziata, NA, Italia, da Novartis Farmaceutica SA - Gran Via De Les Corts Catalanes, 764, 08013 Barcelona, Spagna, da Novartis Sverige AB, Torshamnsgatan 48, 164 40 Kista, Svezia, da Novartis (Hellas) SA - 12TH KM National Road Athinon-Lamias - Metamorfofi Attiki, 14451, Grecia, da Novartis Pharma B.V. - Haaksbergweg 16, 1101 BX Amsterdam - Paesi Bassi, da Novartis Pharma

GMBH - Roonstrasse 25 - 90429 Nürnberg, Germania, da Salutas Pharma GMBH - Otto-Vonguericke-Allee 1 - 39179 Barleben, Germania, da Novartis S.R.O. NA Pankrác 1724/129 140 00 Praha 4 - Nusle, Repubblica Ceca, da Novartis Hungária KFT. Bartók Béla ÚT 43-47. 1114 Budapest, Ungheria, da Novartis Farma S.p.a. Viale Luigi Sturzo 43 20154 Milano (MI), Italia e da Novartis Pharma GMBH Sophie-Germain-Strasse 10 Nuremberg 90443 Germania, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049762040 (in base 10) 1HGMRS(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 2,5 mg di letrozolo;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, amido di mais, carbossimetilamido sodico, magnesio stearato e silice colloidale anidra. Il rivestimento è costituito da ipromellosa (E464), talco, macrogol 8000, titanio diossido (E 171) e ossido di ferro giallo (E 172).

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate - 21017, Italia;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049762040.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FEMARA «2,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 049762040.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03772



Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lestronette»

Estratto determina IP n. 524 del 23 giugno 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale LIANA-RATIOPHARM 0,10 MG/0,02 MG FILMTABLETTEN 3X21 FILMTABLETTEN dalla Germania con numero di autorizzazione 73625.00.00, intestato alla società RATIOPHARM GMBH GRAF-ARCO-STR. 3 89079 ULM BADEN-WÜRTTEMBERG - Germania e prodotto da MERCKLE GMBH - LUDWIG-MERCKLE STRASSE 3, 89143 BLAUBEUREN (Germania) e da LABORATORIOS LEON FARMA S.A., C/LA VALLINA S/N, POLIGONO INDUSTRIAL NAVATEJERA, 24193 NAVATEJERA, LEON (Spagna), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in Viale Europa, 160 - 21017 Samarate VA.

Confezione: LESTRONETTE «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 049349020 (in base 10) 1H20DW(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 0,10 mg di levonorgestrel e 0,02 mg di etinilestradiolo;

eccipienti: lattosio, povidone K-30 (E 1201), magnesio stearato (E 572) e opadry II rosa [alcol polivinilico, talco (E 553b), titanio diossido (E 171), macrogol 3350, lacca di alluminio rosso (E 129), lecitina (E 322), ossido di ferro rosso (E 172) e indigotina lacca di alluminio (E 132)].

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. Viale Europa 160, Samarate - 21017, Italia;

Pricetag AD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: LESTRONETTE «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 049349020.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: LESTRONETTE «0,10 mg/0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PVDC-AL.

Codice A.I.C.: 049349020.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segna-

lazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03773

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Brufen Analgesico»

Estratto determina IP n. 528 del 25 giugno 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BRUFEN RAPID 400 MG POTAHOVANÉ TABLETY - 24 TABLETACH dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione MAN: 29/407/13-C SUKL: 0273381, intestato alla società Viatris Limited Damastown Industrial Park Mulhuddart, Dublin 15 Dublin, Irsko e prodotto da Gerard Laboratories, Unit 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin, Dublin 13, Irlanda e da Mylan Hungary KFT., Mylan Utca 1, Komárom, H-2900, Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola NA.

Confezione: BRUFEN ANALGESICO «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052227016 (in base 10) 1KTUY8(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 400 mg di ibuprofene (come sale di lisina);

eccipienti: cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra (E551), crospovidone, povidone, magnesio stearato, talco (E553b);

il rivestimento della compressa contiene: Opadry II 85F18422 bianco (contiene polivinil alcol idrolizzato, titanio diossido (E171), acrogol (E1521), talco (E553b)). L'inchiostro da stampa contiene: gommalacca, ossido di ferro nero (E172), soluzione di ammoniaca (E527).

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. Via Antolio Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO;

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: BRUFEN ANALGESICO «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052227016.

Classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: BRUFEN ANALGESICO «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Codice A.I.C.: 052227016.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.



*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03774

**Autorizzazione all'importazione parallela
del medicinale per uso umano «Xanax»**

Estratto determina IP n. 529 del 23 giugno 2025

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale XANAX 250 MICROGRAM - TABLETS 100 TABLETS dalla Irlanda con numero di autorizzazione PA23055/010/002, intestato alla società Upjohn EESV Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle AAN DEN IJSSEL, Olanda e prodotto da Pfizer Italia S.r.l. Località Marino del Tronto 63100 Ascoli Piceno (AP) Italia e da Mylan Hungary KFT. Mylan UTCA 1, Komárom 2900, Ungheria, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli NA.

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 045189141 (in base 10) 1C320P(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 0,25 mg di Alprazolam;

eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, dolcificante sodico, sodio benzoato, silice colloidale anidra, amido di mais, magnesio stearato.

Modificare le condizioni di conservazione riportate al paragrafo 5 «Come conservare Xanax» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario come di seguito riportato:

compresse.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Conservare il blister nella confezione esterna.

Officine di confezionamento secondario:

De Salute S.r.l. Via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. Via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Pharma Partners S.r.l. Via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 045189141.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: XANAX «0,25 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/AL.

Codice A.I.C.: 045189141.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo

allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni
di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03775

**Comunicato di rettifica dell'estratto della determina AAM/
PPA n. 338/2025 del 30 maggio 2025, concernente la modifica
dell'autorizzazione all'immissione in commercio
del medicinale per uso umano, a base di sodio picosolfato/
magnesio citrato, «Picoprep».**

Nell'estratto della determina AAM/PPA n. 338/2025 del 30 maggio 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 131 del 9 giugno 2025, relativa al medicinale per uso umano PICOPREP:

ove si legge:

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio picosolfato/magnesio citrato, «Picoprep».

[...]

leggesi:

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sodio picosolfato / ossido di magnesio, leggero / acido citrico, «Picoprep».

[...]

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A03920

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

**Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore
nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.**

Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2025 il tasso di riferimento è pari al 2,15 per cento.

25A03971



MINISTERO DELL'INTERNO

Fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Luca Evangelista nella Parrocchia di S. Stefano Protomartire, entrambe in Venezia, con contestuale devoluzione del patrimonio.

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 giugno 2025 è conferita efficacia civile al provvedimento canonico con il quale Patriarca di Venezia ha disposto la fusione per incorporazione della Parrocchia di S. Luca Evangelista nella Parrocchia di S. Stefano Protomartire, entrambe con sede in Venezia, disponendo anche in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La Parrocchia di S. Stefano Protomartire subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Parrocchia di S. Luca Evangelista, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

25A03880

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto «Museo Diocesano Tridentino», in Trento.

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 giugno 2025 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di religione e di culto «Museo Diocesano Tridentino», con sede in Trento.

25A03881

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Santa Margherita di Belice.

Il Comune di Santa Margherita di Belice (AG), con delibera n. 3 del 21 febbraio 2025, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252, del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2025, la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Santa Margherita di Belice (AG), nelle persone della dott.ssa Danila Costa, del dott. Carmelo La Paglia, del dott. Alessandro Virgara, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

25A03882

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Canterano.

Il Comune di Canterano (RM), con delibera n. 5 del 24 marzo 2025, s'esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252, del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2025, il commissario straordinario di liquidazione del Comune di Canterano (RM), nella persona del dott. Giovanni Ateniese, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

25A03883

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Modica.

Il Comune di Modica (RG), con delibera n. 1 del 30 gennaio 2025, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2025, la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Modica (RG), nelle persone del dott. Giuseppe Bartorilla, del dott. Giuseppe Sapienza, del dott. Giovanni Torre, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

25A03884

Nomina di un nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Bojano.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 2019, è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Bojano (CB), nelle persone del dott. Antonello Carlone, del dott. Pasquale De Falco e del dott. Fabrizio Cocola, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 2019, è stato nominato componente della suddetta commissione, il dott. Vincenzo Bisogno, in sostituzione del dimissionario Antonello Carlone.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 2023, è stato nominato componente della suddetta commissione il dott. Mario Ambrosanio, in sostituzione del dimissionario Pasquale De Falco.

Considerato che il suddetto dott. Mario Ambrosanio ha presentato le dimissioni dall'incarico, con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 giugno 2025, è stato nominato nuovo componente della commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Bojano (CB), il dott. Michele Sangiovanni, in sostituzione del dott. Mario Ambrosanio.

25A03885

MINISTERO DELLA SALUTE

Avvio della procedura per l'aggiornamento biennale dell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della salute <http://www.salute.gov.it> l'avviso concernente l'avvio della procedura per l'aggiornamento biennale dell'elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.

25A03987

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche pubblicazione del decreto 12 giugno 2025

Si comunica che sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione Amministrazione trasparente, è stato pubblicato il decreto direttoriale n. 135 del 12 giugno 2025, recante l'ammissibilità delle istanze di accesso al Fondo relative alla III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024 - AP07.

Di seguito il link:

https://trasparenza.mit.gov.it/archivio28_provvedimentiamministrativi_0_225617_726_1.html

25A03937



**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER LA REALIZZAZIONE
DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DELLA CITTÀ DI TORINO

Ordinanza n. 15 del 4 luglio 2025 - oggetto: Appalto 2/2025: procedura di gara aperta ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. per il servizio di copertura assicurativa della Polizza Car (Contractor's All Risks) e decennale postuma delle opere civili e di sistema della linea 2 della metropolitana di Torino: decisione di contrarre. CUP: C71F20000020005 - CIG: B788F73498 CPV: 66510000-8 (Servizi assicurativi).

Si informa che con ordinanza n. 15 del 4 luglio 2025 del Commissario straordinario per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, è stata indetta la procedura

di gara telematica aperta ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni per il servizio di copertura assicurativa della polizza CAR (*Contractor's All Risks*) e decennale postuma delle opere civili e di sistema della linea 2 della metropolitana di Torino. Il bando di gara è pubblicato altresì sul sito web di Infra.To al link: <https://infrato.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-commissario-m2/> e sulla piattaforma digitale <https://infrato.tuttogare.it/> nei modi e tempi di legge. Il valore globale stimato d'appalto è pari ad euro 25.834.349,74, di cui euro 19.900.160,80 per la parte base, euro 4.854.493,64 per la parte opzionale ed euro 1.079.695,30 per l'eventuale opzione di proroga.

Il termine di scadenza delle offerte è il 6 agosto 2025 ore 13,00.


L'ordinanza è pubblicata in versione integrale sul sito web di Infra.To al link <https://infrato.it/provvedimenti-commissario-metro2/> e sulla piattaforma telematica di approvvigionamento «Tutto gare», cui si rimanda.

25A03935

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-161) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

